

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1)

1. L'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Definizione)

1. I segretari degli enti locali sono dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), iscritti all'Albo di cui all'articolo 20 della stessa legge, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45, istituito presso la Presidenza della Regione, in apposita sezione denominata Albo regionale dei segretari, suddivisa in due parti.
2. La qualifica unica dirigenziale di cui al comma 1 è articolata nei tre livelli di cui all'articolo 14, comma 1, della l.r. 45/1995, sulla base della classificazione delle sedi di segreteria effettuata con il regolamento regionale di cui all'articolo 5.
3. L'Albo regionale dei segretari è gestito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia, ente dotato

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 5 du 4 février 2005,

modifiant la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires communaux de la Région autonome Vallée d'Aoste).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Remplacement de l'art. 1^{er})

1. L'art. 1^{er} de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires communaux de la Région autonome Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit :

« Art 1^{er}

(Définition)

1. Les secrétaires des collectivités locales sont des dirigeants relevant de la catégorie de direction unique visée à l'art. 12 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel) et sont inscrits au tableau visé à l'art. 20 de ladite loi – tel qu'il a été modifié par l'art. 5 de la loi régionale n° 45 du 27 mai 1998 – et institué à la Présidence de la Région, dans une section dénommée « tableau régional des secrétaires » et articulée en deux parties.
2. La catégorie de direction unique visée au premier alinéa du présent article est articulée en trois niveaux, au sens du premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 45/1995, correspondant aux niveaux de classement des secrétariats indiqués au règlement régional mentionné à l'art. 5 de la présente loi.
3. Le tableau régional des secrétaires est tenu à jour par l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée

di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Presidenza della Regione.

4. Ai fini della vigilanza di cui al comma 3, il presidente del consiglio di amministrazione di cui al comma 5, lettera b), trasmette alla Presidenza della Regione una relazione annuale sull'attività dell'Agenzia, nonché copia degli atti fondamentali adottati. In caso di mancata approvazione del bilancio e del rendiconto, di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Agenzia e di gravi e persistenti violazioni di legge nell'esercizio dell'attività obbligatoria dell'Agenzia, il Presidente della Regione interviene, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, con poteri sostitutivi, sciogliendo all'occorrenza il consiglio di amministrazione e nominando un commissario per la reggenza temporanea dell'Agenzia.

5. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il consiglio di amministrazione, composto da un esperto in materia di enti locali, designato dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e da rappresentanze paritetiche dei segretari e degli enti locali;
- b) il presidente ed il vicepresidente, eletti dal consiglio nel proprio seno.

6. Alla parte prima dell'Albo regionale dei segretari si accede per concorso per esami ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 45/1995 e con le modalità di cui all'articolo 39 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

7. Alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari sono iscritti, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'articolo 39, comma 6, del regolamento reg. 6/1996, per i soggetti che non abbiano già superato tale prova, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) i dirigenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995, da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3;
- b) i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 2, della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 45/1998;
- c) i soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17,

Agence, établissement doté de la personnalité morale de droit public et placé sous la surveillance de la Présidence de la Région.

4. Aux fins de la surveillance visée au troisième alinéa ci-dessus, le président du conseil d'administration mentionné à la lettre b) du cinquième alinéa du présent article transmet à la Présidence de la Région un rapport annuel sur l'activité de l'Agence, assorti des copies des actes fondamentaux adoptés au cours de l'année. Lorsque le budget ou les comptes ne sont pas approuvés, ou que les organes de l'Agence ne peuvent fonctionner ou encore que de graves et persistantes violations de la loi sont commises dans l'exercice de l'activité obligatoire de l'Agence, le président de la Région intervient, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, avec pouvoir de substitution et, s'il y a lieu, dissout le conseil d'administration et nomme un commissaire pour l'administration temporaire de l'Agence.

5. Les organes de l'Agence sont :

- a) Le conseil d'administration, composé d'un spécialiste en matière de collectivités locales – désigné par le Gouvernement régional, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales – et d'un nombre égal de représentants des secrétaires et des dites collectivités ;
- b) Le président et le vice-président, élus par le conseil en son sein.

6. Sont inscrits à la première partie du tableau régional des secrétaires les candidats ayant réussi un concours sur épreuves lancé au sens de l'art. 16 de la LR n° 45/1995 et suivant les modalités visées à l'art. 39 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.

7. Sont inscrits à la deuxième partie du tableau régional des secrétaires, suivant les modalités visées au règlement régional mentionné à l'art. 5 de la présente loi et après un examen écrit et oral de français organisé au sens du sixième alinéa de l'art. 39 du règlement régional n° 6/1996 pour tout demandeur n'ayant pas encore subi ledit examen, les candidats suivants :

- a) Les dirigeants des organismes visés au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 45/1995, tel qu'il a été modifié en dernier ressort par l'art. 2 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003 ;
- b) Les personnes réunissant les conditions visées au deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 45/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 1^{er} de la LR n° 45/1998 ;
- c) Les inscrits au tableau visé à l'art. 9 du décret du président de la République n° 465 du 4 décembre 1997 (Règlement portant dispositions en matière de statut des secrétaires communaux et provinciaux, aux termes du soixante-dix-huitième alinéa de l'art. 17 de

- comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127);
d) i segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
e) i segretari già iscritti alla parte prima dell'Albo regionale dei segretari, per almeno un biennio.

8. Il consiglio di amministrazione, con proprio provvedimento, individua gli ulteriori titoli e requisiti di cui debbono essere in possesso i soggetti di cui al comma 7, lettera b), ai fini dell'iscrizione alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari.

9. Ai soggetti iscritti alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 6, della l.r. 45/1995.».

Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 3
(Incarico e revoca)

1. Il segretario dell'ente locale, individuato tra gli iscritti all'Albo regionale dei segretari, è incaricato con provvedimento del Sindaco, del Presidente della Comunità montana o del Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), da cui dipende funzionalmente. L'incarico è disposto, con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione, non prima di sessanta giorni dalla data delle elezioni generali comunali e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento dell'amministratore suddetto, decorsi i quali il segretario in carica si intende confermato.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, l'incarico ha durata corrispondente a quella dell'amministratore che ha effettuato la nomina; il segretario dell'ente locale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato dell'amministratore che lo ha nominato, fino alla conferma o al conferimento dell'incarico ad un nuovo segretario.

3. La revoca del segretario dell'ente locale è disposta con provvedimento motivato dell'amministratore che lo ha incaricato, previa deliberazione dell'organo collegiale esecutivo dell'ente, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa in sede di verifica dei risultati, in conformità ai principi di cui all'articolo 22 della l.r. 45/1995.».

Art. 3
(Modificazione all'articolo 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 46/1998, le parole: «I segretari comunali di cui all'art. 2 e all'art. 11» sono

la loi n° 127 du 15 mai 1997) ;

d) Les secrétaires des collectivités locales en fonction auprès des Régions à Statut spécial ou des Provinces autonomes de Trente et de Bolzano ;

e) Les secrétaires inscrits à la première partie du tableau régional des secrétaires pendant deux ans au moins.

8. Les conditions et titres complémentaires dont doivent justifier les personnes visées à la lettre b) du septième alinéa du présent article en vue de leur inscription à la deuxième partie du tableau régional des secrétaires sont établis par acte du conseil d'administration.

9. Les inscrits à la deuxième partie du tableau régional des secrétaires tombent sous le coup des dispositions visées au sixième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 45/1995. »

Art. 2
(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la LR n° 46/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 3
(Mandat et révocation)

1. Le mandat de tout secrétaire de collectivité locale, désigné parmi les inscrits au tableau régional des secrétaires, est attribué par acte du syndic, du président de la Communauté de montagne ou du président du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (BIM), dont il dépend fonctionnellement. Le mandat est attribué suivant les modalités fixées par le conseil d'administration, et ce, soixante jours au moins après la date des élections communales générales et cent-vingt jours au plus après la date d'installation de l'administrateur compétent parmi ceux indiqués ci-dessus. Ce délai passé inutilement, le secrétaire est réputé confirmé.

2. Sans préjudice des dispositions visées au troisième alinéa du présent article, la durée du mandat du secrétaire correspond à la durée du mandat de l'administrateur qui a effectué la nomination ; à l'expiration du mandat dudit administrateur, tout secrétaire de collectivité locale continue à exercer ses fonctions, jusqu'à sa confirmation ou à la nomination d'un nouveau secrétaire.

3. Tout secrétaire de collectivité locale peut être révoqué, par acte motivé de l'administrateur l'ayant mandaté pris après délibération de l'organe exécutif collégial de la collectivité, pour de graves manquements à ses devoirs professionnels ou en cas d'appréciation négative suite à la vérification des résultats, conformément aux principes visés à l'art. 22 de la LR n° 45/1995. »

Art. 3
(Modification de l'art. 4)

1. Au premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 46/1998, les mots « Les secrétaires communaux visés à l'art. 2 et à

sostituite dalle seguenti: «I segretari degli enti locali, iscritti alla parte prima dell'Albo regionale dei segretari,».

Art. 4
(Modificazioni all'articolo 5)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998 è sostituita dalla seguente:

«a) la nomina, la composizione, la durata, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi di cui all'articolo 1, comma 5;».
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998, le parole: «e i requisiti per l'accesso alle stesse» sono soppresse.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7».
4. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998 è sostituita dalla seguente:

«f) gli adempimenti di cui al contratto collettivo regionale di lavoro connessi al procedimento disciplinare e il procedimento per la verifica dei risultati;».
5. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7».

Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 6
(Fondo di mobilità)

1. Gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari sono a carico dell'ente locale presso il quale prestano servizio.
2. All'Agenzia è attribuito un fondo di mobilità finanziato dagli enti locali destinato al suo funzionamento, al finanziamento del trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità e all'attività di formazione e di aggiornamento professionale. I finanziamenti degli enti locali, graduati in rapporto alla classificazione dell'ente locale, sono determinati dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
3. A decorrere dalla costituzione dell'Agenzia, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali), riscossi dagli enti locali della Regione e dalle loro forme associative, sono

l'art. 11 de la présente loi, » sont remplacés par les mots « Les secrétaires des collectivités locales, inscrits à la première partie du tableau régional des secrétaires, ».

Art. 4
(Modification de l'art. 5)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 46/1998 est remplacée comme suit :

« a) La nomination, la composition, la durée, les attributions et les modalités de fonctionnement des organes visés au cinquième alinéa de l'art. 1^{er} de la présente loi ; ».
2. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 46/1998, les mots « et les conditions requises pour l'accès à ces derniers » sont supprimés.
3. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 46/1998, les mots « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots « septième alinéa ».
4. La lettre f) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 46/1998 est remplacée comme suit :

« f) Les tâches liées aux procédures disciplinaires prévues par la convention collective régionale de travail et la procédure de vérification des résultats ; ».
5. À la lettre i) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 46/1998, les mots « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots « septième alinéa ».

Art. 5
(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la LR n° 46/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 6
(Fonds de mobilité)

1. Les dépenses relatives au traitement des secrétaires sont à la charge des collectivités locales dans lesquelles ces derniers exercent leurs fonctions.
2. L'Agence est dotée d'un fonds de mobilité, à la charge des collectivités locales, destiné au financement de son fonctionnement, du traitement des secrétaires mis à disposition et des actions de formation et de recyclage professionnels. Les apports des collectivités locales, modulés en fonction du classement de celles-ci, sont établis par le conseil d'administration, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales.
3. À compter de la constitution de l'Agence, les droits d'acte visés aux art. 40, 41 et 42 de la loi n° 604 du 8 juin 1962 (Modifications du statut et de l'organisation professionnelle des secrétaires communaux et provinciaux) et perçus par les collectivités locales de la région et par leurs groupements sont versés à

versati, nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo, all'Agenzia al fine di alimentare il fondo di mobilità di cui al comma 2.».

Art. 6
(Modificazioni all'articolo 9)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 46/1998, le parole: «del Consiglio comunale e della Giunta comunale» sono sostituite dalle seguenti: «degli organi collegiali degli enti locali».
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 46/1998, le parole: «comunale. Nei comuni privi di altre figure di qualifica dirigenziale, i contratti rogati dal segretario comunale sono stipulati dal Sindaco o dal Vicesindaco» sono soppresse.
3. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

«4. Negli enti locali in cui esistono altre figure con qualifica dirigenziale, i compiti di cui al comma 3 possono essere attribuiti, dall'amministratore che ha conferito l'incarico, al segretario o ad altri dirigenti dell'ente.».

Art. 7
(Disposizioni di coordinamento)

1. Alla l.r. 46/1998 sono apportate, inoltre, le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: «segretario comunale» e «segretari comunali», salvo che agli articoli 5, comma 1, lettera q), 11, 12, 13 e 14, sono rispettivamente sostituite, anche nel titolo della legge, dalle seguenti: «segretario dell'ente locale» e «segretari degli enti locali»;
 - b) alla parola: «Sindaco», ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: «, Presidente della Comunità montana e Presidente del BIM», comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

Art. 8
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 2, 7 e 10 della l.r. 46/1998 sono abrogati.

Art. 9
(Disposizioni transitorie)

1. Il consiglio di amministrazione in carica al momento della costituzione dell'Agenzia resta in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato.
2. I beni e le risorse finanziarie gestiti dal consiglio di amministrazione, attraverso il BIM, sono trasferiti all'Agenzia a far data dalla sua costituzione.

l'Agence, à raison de dix pour cent du montant total, en vue du financement du fonds de mobilité visé au deuxième alinéa du présent article. ».

Art. 6
(Modification de l'art. 9)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 46/1998, les mots « du Conseil communal et de la Junte communale » sont remplacés par les mots « des organes collégiaux des collectivités locales ».
2. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 46/1998, les mots « communale. Dans les communes dépourvues d'autres postes de directeur, les contrats rédigés par le secrétaire communale sont conclus par le syndic ou par le vice-syndic » sont supprimés.
3. Le quatrième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 46/1998 est remplacé comme suit :

« 4. Dans les collectivités locales où il existe d'autres dirigeants, l'administrateur ayant mandaté le secrétaire peut attribuer les fonctions visées au troisième alinéa du présent article soit audit secrétaire, soit à d'autres dirigeants de la collectivité. ».

Art. 7
(Dispositions de coordination)

1. La LR n° 46/1998 subit, par ailleurs, les modifications suivantes :
 - a) Les mots « secrétaire communal » et « secrétaires communaux » sont remplacés – partout où ils apparaissent, y compris dans le titre de la loi mais excepté à la lettre q) du premier alinéa de l'art. 5 et aux art. 11, 12, 13 et 14 – respectivement par les mots « secrétaire de la collectivité locale » et « secrétaires des collectivités locales » ;
 - b) Partout où il apparaît, le mot « syndic » est accompagné des mots « président de la Communauté de montagne » et « président du BIM », assortis de l'article ou de la préposition articulée nécessaire en fonction du contexte.

Art. 8
(Abrogation)

1. Les art. 2, 7 et 10 de la LR n° 46/1998 sont abrogés.

Art. 9
(Dispositions transitoires)

1. Le conseil d'administration en fonction au moment de la constitution de l'Agence exerce son mandat jusqu'à l'expiration normale de celui-ci.
2. Les biens et les ressources financières gérés par le conseil d'administration par l'intermédiaire du BIM sont transférés à l'Agence, à compter de la date de la constitution de celle-ci.

3. Il segretario del BIM in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è iscritto alla parte prima dell'Albo regionale dei segretari entro venti giorni dall'entrata in vigore della medesima. In sede di prima applicazione e, comunque, sino al conferimento del nuovo incarico ai sensi della presente legge, al segretario in servizio è riconosciuta, ai fini della retribuzione di posizione, la collocazione nella fascia di appartenenza al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 febbraio 2005.

Il Presidente
PERRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 58

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 4251 del 22.11.2004);
- presentato al Consiglio regionale in data 29.11.2004;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti I e II in data 02.12.2004;
- esaminato dalla I Commissione consiliare permanente, con parere in data 20.01.2005 e relazione del Consigliere Laurent VIÉRIN;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 21.01.2005 e relazione del Consigliere RINI;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27.01.2005, con deliberazione n. 1116/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 2 febbraio 2005.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

3. Le secrétaire du BIM en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est inscrit à la première partie du tableau régional des secrétaires dans les vingt jours qui suivent ladite date. Lors de la première application de la présente loi et, en tout état de cause, tant que le nouveau secrétaire n'est pas nommé au sens des présentes dispositions, le secrétaire en fonction perçoit la prime de responsabilité due au titre du niveau dont il relève au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 10
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 4 février 2005.

Le président,
Carlo PERRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 58

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 4251 du 22.11.2004) ;
- présenté au Conseil régional en date du 29.11.2004 ;
- soumis aux Commissions permanentes du Conseil I^{ère} et II^{ème} en date du 02.12.2004 ;
- examiné par la I^{ère} Commission permanente du Conseil – avis en date du 20.01.2005 et rapport du Conseiller Laurent VIÉRIN ;
- examiné par la II^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 21.01.2005 et rapport du Conseiller RINI ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 27.01.2005, délibération n° 1116/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 2 février 2005.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
4 FEBBRAIO 2005, N. 5

Nota all'articolo 1:

- (1) L'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevedeva quanto segue:

«Art. 1
(Definizione)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 11, i segretari comunali sono dirigenti equiparati ai dirigenti della Regione autonoma Valle d'Aosta, facenti parte del comparto di cui all'art. 37 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, iscritti all'albo, di cui all'art. 20 della stessa legge, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, in apposita sezione denominata "Albo regionale dei segretari".
2. I segretari comunali in servizio presso i Comuni della Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'Albo regionale dei segretari, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. L'Albo regionale dei segretari, cui si accede per concorso per esami, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 45/1995, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), è gestito da un consiglio di amministrazione composto da un dirigente degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996, nominato dal Presidente della Giunta regionale, e da rappresentanze paritetiche dei segretari e degli enti locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente ed un vicepresidente.
4. All'Albo regionale dei segretari possono essere iscritti, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'art. 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'art. 39, comma 6, del regolam. reg. 6/1996, per i soggetti che non abbiano già superato tale prova, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) i dirigenti degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 45/1995, come modificato dalla l.r. 17/1996;
 - b) i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 2, della l.r. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45;
 - c) i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127);
 - d) i segretari comunali e provinciali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
5. Ai soggetti di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 6, della l.r. 45/1995.»

Nota all'articolo 2:

- ⁽²⁾ L'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevedeva quanto segue:

«Art. 3
(Incarico)

1. Il segretario comunale, individuato tra gli iscritti all'Albo regionale dei segretari, è incaricato con provvedimento del Sindaco, da cui dipende funzionalmente. L'incarico è disposto non prima di trenta giorni e non oltre novanta giorni dalla da-

ta di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il segretario s'intende confermato.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che ha effettuato la designazione; il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, fino alla riconferma o al conferimento dell'incarico ad un nuovo segretario.
3. La revoca del segretario comunale è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa in sede di verifica dei risultati, nell'ambito dei principi di cui all'art. 22 della l.r. 45/1995.»

Nota all'articolo 3:

- ⁽³⁾ Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevedeva quanto segue:

«1. I segretari comunali di cui all'art. 2 e all'art. 11 non chiamati a ricoprire sedi di segreteria sono collocati in posizione di disponibilità presso l'Amministrazione regionale. Durante il periodo di disponibilità rimangono iscritti all'albo e sono utilizzati dal consiglio di amministrazione prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza.»

Note all'articolo 4:

- ⁽⁴⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevedeva quanto segue:

«a) la nomina, la composizione, la durata, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del consiglio d'amministrazione di cui all'art. 1, comma 3;».

- ⁽⁵⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevedeva quanto segue:

«b) la classificazione delle sedi di segreteria e i requisiti per l'accesso alle stesse;».

- ⁽⁶⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevedeva quanto segue:

«c) le modalità per l'iscrizione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, all'Albo regionale dei segretari;».

- ⁽⁷⁾ La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevedeva quanto segue:

«f) il procedimento disciplinare e il procedimento per la verifica dei risultati;».

- ⁽⁸⁾ La lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevedeva quanto segue:

«i) la percentuale di sedi di segreteria ricopribili con soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che non può superare il limite massimo del quindici per cento delle sedi di segreteria, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della l.r. 45/1995;».

Nota all'articolo 5:

⁽⁹⁾ L'articolo 6 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevedeva quanto segue:

«Art. 6
(Risorse finanziarie e fondo di mobilità)

1. Gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali sono a carico dei Comuni presso cui prestano servizio.
2. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina un fondo di mobilità, a carico dei Comuni, destinato al finanziamento del trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità ai sensi dell'art. 4.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i diritti di segreteria di cui agli art. 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali), e successive modificazioni, riscossi dai Comuni della Regione, sono versati, nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo, all'Amministrazione regionale, al fine di alimentare il fondo di mobilità di cui al comma 2.».

Nota all'articolo 6:

⁽¹⁰⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevedeva quanto segue:

«a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;».

⁽¹¹⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevedeva quanto segue:

«b) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale. Nei Comuni privi di altre figure di qualifica dirigenziale, i contratti rogati dal segretario comunale sono stipulati dal Sindaco o dal Vicesindaco;».

⁽¹²⁾ Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevedeva quanto segue:

«4. Nei Comuni in cui esistono altre figure con qualifica diri-

genziale, i compiti di cui al comma 3 possono essere attribuiti dal Sindaco al segretario o ad altri dirigenti dell'ente.».

Nota all'articolo 8:

⁽¹³⁾ L'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevedeva quanto segue:

«Art. 2
(Qualifica unica dirigenziale).

1. Salvo quanto previsto dall'art. 11, i segretari comunali, iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono inquadrati nella qualifica unica dirigenziale, di cui all'art. 12 della l.r. 45/1995, secondo le modalità da stabilirsi con il regolamento di cui all'art. 5, entro trenta giorni dall'esercizio dell'opzione di cui all'art. 13, comma 1.
2. Sono altresì inquadrati nella qualifica unica dirigenziale di cui al comma 1 i segretari comunali che accedono all'albo mediante concorso.
3. La qualifica unica dirigenziale, di cui al comma 1, è articolata nei tre livelli di cui all'art. 14, comma 1, della l.r. 45/1995, sulla base della classificazione delle sedi di segreteria effettuata con il regolamento di cui all'art. 5.».

L'articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevedeva quanto segue:

«Art. 7
(Sedi di segreteria)

1. Le sedi delle segreterie comunali non devono superare il numero dei Comuni della Valle d'Aosta.».

L'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevedeva quanto segue:

«Art. 10
(Segretari delle Comunità montane)

1. I principi di cui alla presente legge si applicano anche ai segretari delle Comunità montane, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 5.».

Regolamento regionale 4 febbraio 2005, n. 1.

Modificazioni al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

il seguente regolamento regionale:

Règlement régional n° 1 du 4 février 2005,

modifiant le règlement régional n° 4 du 17 août 1999, portant dispositions concernant les secrétaires des Communes et des Communautés de montagne de la Vallée d'Aoste.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

le règlement dont la teneur suit :

Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 1)

1. L'articolo 1 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«Art. 1
(Composizione e durata del
Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, di seguito denominato Consiglio, è composto da:
 - a) un esperto in materia di enti locali designato dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali;
 - b) tre amministratori locali, scelti tra gli organi che conferiscono l'incarico ai segretari, designati dal Consiglio permanente degli enti locali;
 - c) tre segretari eletti con le modalità di cui all'articolo 2bis tra gli iscritti alla parte prima dell'Albo regionale dei segretari di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 46/1998, di seguito denominato Albo.
2. Il Consiglio resta in carica per l'intera durata del mandato degli organi elettivi degli enti locali. I componenti del Consiglio non possono essere nominati o eletti per più di due mandati interi consecutivi. Il Consiglio in carica è prorogato sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
3. Ai componenti il Consiglio può essere corrisposta un'indennità, nella misura stabilita dalla Giunta regionale con deliberazione adottata di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali; ad essi, se non residenti nel Comune in cui ha sede il Consiglio, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per gli appartenenti alla qualifica unica dirigenziale.»

Art. 2
(Modificazione all'articolo 2)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«2. I componenti il Consiglio sono designati entro sessanta giorni dalla data delle elezioni generali comunali o, in caso di decadenza per qualsiasi motivo di uno o più componenti nel corso del mandato, entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.»

Art. 3
(Inserimento dell'articolo 2bis)

1. Dopo l'articolo 2 del regolam. reg. 4/1999, come modi-

Art. 1^{er}
(Remplacement de l'art. 1^{er})

1. L'art. 1^{er} du règlement régional n° 4 du 17 août 1999, portant dispositions concernant les secrétaires des Communes et des Communautés de montagne de la Vallée d'Aoste, est remplacé comme suit :

« Art. 1^{er}
(Composition et durée du
conseil d'administration)

1. Le conseil d'administration de l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste visé au 5^e alinéa de l'article 1^{er} de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998, ci-après dénommé conseil, comprend :
 - a) Un spécialiste en matière de collectivités locales, désigné par le Gouvernement régional en accord avec le conseil permanent des collectivités locales ;
 - b) Trois élus locaux, choisis parmi les organes qui nomment les secrétaires, désignés par le conseil permanent des collectivités locales ;
 - c) Trois secrétaires élus suivant les modalités indiquées à l'art. 2 bis du présent règlement parmi les inscrits à la première partie du tableau régional des secrétaires, ci-après dénommé tableau, visé au 1^{er} alinéa de l'article 1^{er} de la LR n° 46/1998.
2. Le mandat du conseil expire en même temps que celui des organes électifs des collectivités locales. Les membres du conseil peuvent être désignés ou élus pour deux mandats complets consécutifs au maximum. Le conseil sortant exerce ses fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil.
3. Les membres du conseil peuvent percevoir une indemnité, dans la mesure fixée par délibération du Gouvernement régional, prise en accord avec le conseil permanent des collectivités locales ; les membres ne résidant pas dans la commune où siège le conseil sont remboursés de leurs frais de déplacement, dans la mesure prévue pour les personnels appartenant à la catégorie unique de direction. ».

Art. 2
(Modification de l'art. 2)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 2 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 2. Les membres du conseil sont désignés dans les soixante jours qui suivent la date des élections communales générales ou – en cas de déchéance, pour quelque raison que ce soit, d'un ou de plusieurs membres en cours de mandat – dans les trente jours suivant la vacance. ».

Art. 3
(Insertion de l'art. 2 bis)

1. Après l'art. 2 du règlement régional n° 4/1999, tel qu'il

ficato dall'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2bis
(Elezioni dei rappresentanti
dei segretari nel Consiglio)

1. Il Consiglio disciplina, con propria deliberazione, le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei segretari, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) sono elettori tutti i segretari iscritti alla parte prima dell'Albo in servizio negli enti locali alla data delle elezioni;
 - b) i rappresentanti sono eletti con il sistema proporzionale a scrutinio di lista;
 - c) le liste dei candidati possono essere presentate dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi regionali di lavoro applicabili ai segretari ovvero da organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 10 per cento degli iscritti alla parte prima dell'Albo.».

Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 3
(Attribuzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio provvede alla gestione dei segretari degli enti locali, alla tenuta dell'Albo e all'amministrazione dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia. In particolare, il Consiglio, salve le attribuzioni espressamente riservate al Presidente ai sensi dell'articolo 4bis:
 - a) cura la tenuta dell'Albo, le iscrizioni, le sospensioni e le cancellazioni;
 - b) definisce le modalità procedurali ed organizzative per la gestione dell'Albo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 46/1998 e del presente regolamento;
 - c) definisce i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula degli iscritti all'Albo;
 - d) stabilisce i criteri per l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità e per il conferimento degli incarichi di reggenza e supplenza, secondo le disposizioni del presente regolamento;
 - e) indice e gestisce i concorsi per l'iscrizione all'Albo;
 - f) individua gli ulteriori titoli e requisiti di cui debbono essere in possesso i soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 45/1998, ai fini dell'iscrizione alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari;

a été modifié par l'art. 2 du présent règlement, est ajouté l'article suivant :

« Art. 2 bis
(Élection des représentants
des secrétaires au sein du conseil)

1. Le conseil fixe, par délibération, les modalités de déroulement des élections des représentants des secrétaires, dans le respect des critères indiqués ci-après :
 - a) Peuvent voter tous les secrétaires inscrits à la première partie du tableau qui sont en service dans les collectivités locales à la date des élections ;
 - b) Les représentants sont élus au scrutin de liste, selon un système proportionnel ;
 - c) Les listes des candidats peuvent être présentées par les organisations syndicales signataires des conventions collectives régionales du travail applicables aux secrétaires ou bien par des organisations syndicales ou des associations de catégorie, à condition qu'elles soient assorties des imprimés portant les signatures de 10 p. 100 au moins des inscrits à la première partie du tableau. ».

Art. 4
(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 3
(Missions du conseil)

1. Le conseil est chargé de la gestion des procédures relatives aux secrétaires des collectivités locales, de la tenue du tableau et de l'administration de l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée Agence. Sans préjudice des fonctions réservées au président au sens de l'article 4 bis, le conseil est notamment chargé :
 - a) De tenir à jour le tableau et de procéder aux inscriptions, aux suspensions et aux radiations ;
 - b) De définir les modalités et l'organisation de la gestion du tableau, dans le respect des dispositions de la LR n° 46/1998 et du présent règlement ;
 - c) De définir les critères pour la tenue et la mise à jour des *curricula* des inscrits au tableau ;
 - d) De fixer les critères d'utilisation des secrétaires mis à disposition et d'attribution des mandats de secrétaire intérimaire et de secrétaire suppléant, suivant les dispositions du présent règlement ;
 - e) De lancer et de gérer les concours pour l'inscription au tableau ;
 - f) D'établir les titres et les conditions dont les sujets visés au 2° alinéa de l'article 16 de la LR n° 45/1995, tel qu'il a été modifié par l'article 1^{er} de la LR n° 45/1998, doivent justifier aux fins de leur inscription à la deuxième partie du tableau régional des secrétaires ;

- g) definisce e cura l'attività di formazione e di aggiornamento professionale dei segretari;
 - h) adotta i provvedimenti e gli atti relativi alla gestione dei segretari iscritti all'Albo, ad esclusione di quelli di competenza del Sindaco, del Presidente della Comunità montana o del Presidente del Consorzio dei Comuni ricadenti nel Bacino imbrifero montano (BIM), ai sensi dell'articolo 18;
 - i) disciplina, con provvedimenti adottati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'organizzazione degli uffici e del personale e determina la dotazione organica dell'Agenzia;
 - j) provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a conclusione dei relativi procedimenti.
2. Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può delegare al Presidente proprie competenze, salvo quelle di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), i) e j).».

Art. 5
(Modificazioni all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del regolam. reg. 4/1999 è abrogato.
2. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 del regolam. reg. 4/1999, dopo le parole: «il Presidente» sono aggiunte le seguenti: «, scelto tra gli amministratori locali».
3. Il primo periodo del comma 11 dell'articolo 4 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni adottate sono affisse all'albo delle pubblicazioni per otto giorni consecutivi e diventano esecutive dal primo giorno di pubblicazione.».

Art. 6
(Inserimento dell'articolo 4bis)

1. Dopo l'articolo 4 del regolam. reg. 4/1999, come modificato dall'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 4bis
(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente, in particolare:
 - a) rappresenta l'Agenzia;
 - b) definisce l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità, secondo le disposizioni del presente regolamento e nel rispetto dei criteri prestabiliti dal Consiglio;
 - c) conferisce gli incarichi di reggenza o di supplenza, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio, qualora l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 22bis, comma 1, abbia dato esito negativo;

- g) De définir et de suivre l'activité de formation et de recyclage professionnels des secrétaires ;
 - h) De prendre les actes afférents à la gestion des procédures relatives aux secrétaires inscrits au tableau, excepté les actes du ressort des syndicats, des présidents des Communautés de montagne ou du président du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (BIM), au sens de l'article 18 du présent règlement ;
 - i) De réglementer, par des actes adoptés à la majorité absolue de ses membres, l'organisation des bureaux et du personnel de l'Agence et de définir l'organigramme de celle-ci ;
 - j) D'infliger les sanctions disciplinaires consécutives aux mesures disciplinaires y afférentes.
2. Par délibération du conseil adoptée à la majorité des deux tiers des membres de celui-ci, des compétences dudit conseil peuvent être déléguées au président, excepté celles visées aux lettres c), d), e), f), g), i) et j) du 1^{er} alinéa du présent article. ».

Art. 5
(Modification de l'art. 4)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 du règlement régional n° 4/1999 est abrogé.
2. À la première phrase du troisième alinéa de l'art. 4 du règlement régional n° 4/1999, après les mots « son président » sont ajoutés les mots « , choisi parmi les élus locaux, ».
3. La première phrase du onzième alinéa de l'art. 4 du règlement régional n° 4/1999 est remplacée comme suit : « Les délibérations adoptées sont publiées au tableau d'affichage pendant huit jours consécutifs et entrent en vigueur à compter du premier jour de publication. ».

Art. 6
(Insertion de l'art. 4 bis)

1. Après l'art. 4 du règlement régional n° 4/1999, tel qu'il a été modifié par l'art. 5 du présent règlement, est inséré l'article suivant :

« Art. 4 bis
(Missions du président)

1. Le président est chargé notamment :
 - a) De représenter l'Agence ;
 - b) De définir l'utilisation des secrétaires mis à disposition, aux termes du présent règlement et dans le respect des critères établis par le conseil ;
 - c) D'attribuer les mandats de secrétaire intérimaire et de secrétaire suppléant, selon les critères établis par le conseil, lorsque ladite attribution n'a pas pu être effectuée suivant les procédures visées au 1^{er} alinéa de l'article 22 bis du présent règlement ;
 - d) D'exercer les compétences qui lui sont déléguées

d) esercita le competenze delegategli dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.».

Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 5
(Personale dell'Agenzia)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della l.r. 46/1998, l'Agenzia, per il proprio funzionamento, si avvale prioritariamente dei segretari in disponibilità, utilizzandoli preferibilmente a rotazione e sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio.
2. L'Agenzia può inoltre avvalersi di personale proprio reclutato con le modalità stabilite per il restante personale del comparto unico regionale.
3. In caso di motivata necessità, l'Agenzia può avvalersi di consulenze esterne.».

Art. 8
(Inserimento dell'articolo 5bis)

1. Dopo l'articolo 5 del regolam. reg. 4/1999, come sostituito dall'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 5bis
(Ordinamento contabile dell'Agenzia)

1. L'attività finanziaria dell'Agenzia si svolge in esecuzione di un bilancio di previsione annuale, deliberato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione, composto di due parti relative, rispettivamente, all'entrata e alla spesa, ha carattere autorizzatorio ed è redatto in termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità e pareggio finanziario.
3. Previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, il Consiglio individua un istituto di credito cui affidare il servizio di cassa. L'istituto cassiere riscuote tutte le entrate ed effettua il pagamento di tutte le spese, secondo le disposizioni date con gli ordinativi di incasso e con i mandati di pagamento.
4. Il responsabile del servizio finanziario dell'ente adotta tutti gli atti necessari alla gestione delle entrate e delle spese, nel rispetto delle decisioni adottate dal Consiglio e dal Presidente.
5. Per le spese relative ad esigenze d'ufficio e a lavori

par le conseil, au sens du 2^e alinéa de l'article 3 du présent règlement. ».

Art. 7
(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 5
(Personnel de l'Agence)

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la LR n° 46/1998, l'Agence a recours en priorité, pour son fonctionnement, à des secrétaires mis à disposition qu'elle utilise de préférence par roulement et suivant les critères établis par le conseil.
2. L'Agence peut également avoir ses propres personnels, recrutés suivant les modalités établies pour les autres personnels du statut unique régional.
3. En cas de nécessité motivée, l'Agence peut faire appel à des consultants extérieurs. ».

Art. 8
(Insertion de l'art. 5 bis)

1. Après l'art. 5 du règlement régional n° 4/1999, tel qu'il a été remplacé par l'art. 7 du présent règlement, est inséré l'article suivant :

« Art. 5 bis
(Organisation comptable de l'Agence)

1. Du point de vue financier, l'Agence œuvre en application du budget prévisionnel annuel, qui est approuvé par délibération du conseil au plus tard le 31 décembre de l'année précédente. L'exercice a une durée annuelle et coïncide avec l'année solaire.
2. Le budget prévisionnel est composé de deux parties concernant, respectivement, les recettes et les dépenses, vaut autorisation de recettes et de dépenses et est établi en termes d'exercice budgétaire, dans le respect des principes de l'unité, de l'annualité, de l'universalité, de l'intégrité, de la veridicité et de l'équilibre du budget.
3. Le conseil confie le service de caisse à un établissement de crédit par voie de marché public. L'établissement de crédit chargé de gérer le service de caisse exécute toutes les recettes et les dépenses, suivant les dispositions visées aux titres de recettes et aux mandats de paiement.
4. Le responsable du service financier de l'établissement prend tous les actes nécessaires à la gestion des recettes et des dépenses, dans le respect des décisions adoptées par le conseil et par le président.
5. Pour les dépenses de fonctionnement et d'entretien,

di manutenzione, il cui limite massimo è stabilito dal Consiglio, è istituito un servizio di economato, affidato al responsabile del servizio finanziario. In favore dell'economato sono disposte anticipazioni per le quali lo stesso effettua rendicontazioni periodiche al Consiglio.

6. Il rendiconto generale della gestione, deliberato dal Consiglio entro il mese di aprile dell'anno successivo, è composto dai seguenti documenti:
 - a) conto di bilancio, per la dimostrazione delle entrate effettivamente accertate e delle spese effettivamente impegnate nell'esercizio, sulla base delle autorizzazioni di bilancio. Nello stesso conto è data dimostrazione delle somme ancora da riscuotere;
 - b) relazione del revisore dei conti.
7. Il Consiglio adotta un proprio regolamento di contabilità per disciplinare ogni altro adempimento connesso alla gestione finanziaria e contabile.».

Art. 9
(Inserimento dell'articolo 5ter)

1. Dopo l'articolo 5bis del regolam. reg. 4/1999, introdotto dall'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 5ter
(Revisore dei conti)

1. Il controllo sulla gestione contabile dell'Agenzia è affidato ad un revisore, nominato dal Consiglio tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. L'incarico del revisore ha la medesima durata del mandato del Consiglio e può essere rinnovato per una sola volta.
3. Per il revisore valgono le ipotesi di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.
4. Al revisore è assegnato un compenso stabilito dal Consiglio.».

Art. 10
(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 6
(Classificazione dei Comuni)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 46/1998, il Consiglio provvede alla classificazione dei Comuni, sulla base dei seguenti elementi:

dont le plafond est fixé par le conseil, est institué un service d'économat qui est confié au responsable du service financier. L'économoteur peut disposer d'avances, au sujet desquelles il est tenu de présenter des rapports périodiques au conseil.

6. Le compte rendu général de tout exercice, approuvé par délibération du conseil au plus tard avant la fin du mois d'avril de l'année suivante, est composé des pièces indiquées ci-après :
 - a) Compte du budget indiquant, pour les recettes, les sommes constatées et, pour les dépenses, les sommes engagées au titre de l'exercice budgétaire, sur la base des autorisations du budget. Il indique par ailleurs les restes à recouvrer ;
 - b) Rapport du commissaire aux comptes.
7. Le conseil approuve un règlement de comptabilité pour régir toute autre obligation découlant de la gestion financière et comptable. ».

Art. 9
(Insertion de l'art. 5 ter)

1. Après l'art. 5 bis du règlement régional n° 4/1999, inséré par l'art. 8 du présent règlement, est inséré l'article suivant :

« Art. 5 ter
(Commissaire aux comptes)

1. Le contrôle sur la gestion comptable de l'Agence est effectué par un commissaire aux comptes, nommé par le conseil parmi les inscrits au registre des commissaires aux comptes.
2. Le mandat du commissaire aux comptes a la même durée que le mandat du conseil et peut être renouvelé une fois seulement.
3. Pour ce qui est du commissaire aux comptes, il est fait application des dispositions en matière d'inéligibilité et de déchéance visées à l'article 2399 du code civil.
4. La rémunération due au commissaire aux comptes est fixée par le conseil. ».

Art. 10
(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 6
(Classement des communes)

1. Aux fins du 2° alinéa de l'article 1^{er} de la LR n° 46/1998, les communes sont classées par le conseil sur la base des éléments suivants :

- a) popolazione residente;
 - b) popolazione presente desunta dai dati relativi alle presenze turistiche potenziali e alle presenze turistiche effettive;
 - c) numero dei dipendenti in servizio;
 - d) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi;
 - e) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi.
2. Gli elementi di cui al comma 1 sono valutati con i criteri e le specificazioni di cui all'allegato A.
 3. Il Consiglio provvede all'aggiornamento della classificazione entro il mese di marzo dell'anno in cui si svolgono le elezioni generali comunali.
 4. Nel corso del quinquennio, la classificazione è modificata, con provvedimento del Consiglio, nel solo caso di modificazione territoriale del Comune.
 5. Il punteggio attribuito ai Comuni concorre a determinare, in sede contrattuale, l'ammontare della retribuzione di posizione dei segretari.».

Art. 11
(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 7
(Classificazione delle Comunità montane)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 46/1998, il Consiglio provvede alla classificazione delle Comunità montane, sulla base dei seguenti elementi:
 - a) numero dei Comuni appartenenti alla Comunità montana;
 - b) numero dei dipendenti in servizio;
 - c) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi;
 - d) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi.
2. Gli elementi di cui al comma 1 sono valutati con i criteri e le specificazioni di cui all'allegato C.
3. Il Consiglio provvede all'aggiornamento della classificazione entro il mese di marzo dell'anno in cui si svolgono le elezioni generali comunali.
4. Nel corso del quinquennio, la classificazione è modi-

- a) Population résidante ;
- b) Population présente, définie sur la base des données relatives au nombre de touristes potentiels et au nombre effectif de touristes ;
- c) Nombre de personnels en service ;
- d) Moyenne des dépenses ordinaires engagées dans les cinq derniers budgets et attestées par les comptes ;
- e) Moyenne des dépenses d'investissement engagées dans les cinq derniers budgets et attestées par les comptes.

2. Les éléments visés au 1^{er} alinéa ci-dessus sont évalués selon les critères et les précisions contenus dans l'annexe A.
3. Le conseil procède à la mise à jour du classement avant la fin du mois de mars de l'année au cours de laquelle se déroulent les élections communales générales.
4. Au cours du quinquennat, le classement n'est modifié par acte du conseil qu'en cas de modification du territoire de la commune.
5. Lors de la passation de la convention collective de travail, les points accordés aux communes contribuent à déterminer le montant de la prime de responsabilité des secrétaires y afférents. ».

Art. 11
(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 7
(Classement des communautés de montagne)

1. Aux fins du 2^e alinéa de l'article 1^{er} de la LR n° 46/1998, les communautés de montagne sont classées par le conseil sur la base des éléments suivants :
 - a) Nombre de communes appartenant à la communauté de montagne ;
 - b) Nombre de personnels en service ;
 - c) Moyenne des dépenses ordinaires engagées dans les cinq derniers budgets et attestées par les comptes ;
 - d) Moyenne des dépenses d'investissement engagées dans les cinq derniers budgets et attestées par les comptes.
2. Les éléments visés au 1^{er} alinéa ci-dessus sont évalués selon les critères et les précisions contenus dans l'annexe C.
3. Le conseil procède à la mise à jour du classement avant la fin du mois de mars de l'année au cours de laquelle se déroulent les élections communales générales.
4. Au cours du quinquennat, le classement n'est modifié

ficata, con provvedimento del Consiglio, nel solo caso di modificazione territoriale delle Comunità montane.

5. Il punteggio attribuito alle Comunità montane concorre a determinare, in sede contrattuale, l'ammontare della retribuzione di posizione dei segretari.».

Art. 12
(Inserimento dell'articolo 7bis)

1. Dopo l'articolo 7 del regolam. reg. 4/1999, come sostituito dall'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 7bis
(Classificazione del BIM)

1. Il BIM è classificato nella fascia e con il punteggio convenzionalmente pari a quello della Comunità montana classificata nella posizione meno elevata.
2. Il punteggio attribuito al BIM concorre a determinare, in sede contrattuale, l'ammontare della retribuzione di posizione del segretario.».

Art. 13
(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 9
(Sedi di segreteria convenzionate e loro classificazione)

1. Due o più enti locali possono stipulare convenzioni al fine di costituire sedi di segreteria comuni.
2. Le sedi di segreteria comuni sono convenzionalmente classificate nella seconda fascia ed il Consiglio provvede a registrarle.
3. Il punteggio attribuito ai singoli enti concorre a determinare, in sede contrattuale, l'ammontare della retribuzione di posizione del segretario.».

Art. 14
(Modificazioni all'articolo 11)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 del regolam. reg. 4/1999, dopo la parola: «regolamento,» sono inserite le seguenti: «il segretario del BIM,».
2. Al comma 4 dell'articolo 11 del regolam. reg. 4/1999, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7».

par acte du conseil qu'en cas de modification du territoire de la communauté de montagne.

5. Lors de la passation de la convention collective de travail, les points accordés aux communautés de montagne contribuent à déterminer le montant de la prime de responsabilité des secrétaires y afférents. ».

Art. 12
(Insertion de l'art. 7 bis)

1. Après l'art. 7 du règlement régional n° 4/1999, tel qu'il a été remplacé par l'art. 11 du présent règlement, est inséré l'article suivant :

« Art. 7 bis
(Classement du BIM)

1. La catégorie et les points attribués au BIM correspondent, par convention, à ceux de la communauté de montagne classée dernière.
2. Lors de la passation de la convention collective de travail, les points accordés au BIM contribuent à déterminer le montant de la prime de responsabilité du secrétaire. ».

Art. 13
(Remplacement de l'art. 9)

1. L'art. 9 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 9
(Secrétariats agréés et classement y afférent)

1. Deux collectivités locales ou plus peuvent passer des conventions entre elles aux fins de la création de secrétariats communs.
2. Les secrétariats communs sont par convention classés dans la deuxième catégorie et sont enregistrés par le conseil.
3. Lors de la passation de la convention collective de travail, les points accordés à chaque collectivité locale contribuent à déterminer le montant de la prime de responsabilité du secrétaire y afférent. ».

Art. 14
(Modification de l'art. 11)

1. Au troisième alinéa de l'art. 11 du règlement régional n° 4/1999, après le mot « règlement, » sont ajoutés les mots « le secrétaire du BIM, ».
2. Au quatrième alinéa de l'art. 11 du règlement régional n° 4/1999, les mots « 4° alinéa » sont remplacés par les mots « 7° alinéa ».

Art. 15
(Sostituzione dell'articolo 12)

1. L'articolo 12 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 12
(Modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, della l.r. 46/1998)

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 7, della l.r. 46/1998 sono iscritti, a cura del Consiglio, nella parte seconda dell'Albo, entro il 1° gennaio di ogni anno. A tal fine, gli interessati presentano, entro il 30 giugno dell'anno precedente, apposita domanda al Consiglio.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, della l.r. 46/1998, il Consiglio provvede annualmente a dare adeguata pubblicità, anche a livello nazionale, alla relativa procedura, nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio medesimo con propria deliberazione.
3. Il Consiglio accerta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti necessari all'iscrizione e provvede, con le modalità di cui all'articolo 16, all'eventuale accertamento della conoscenza della lingua francese, salvo che l'accertamento non sia già stato conseguito ai fini dell'accesso presso altre pubbliche amministrazioni per fasce funzionali corrispondenti.
4. Il Consiglio aggiorna annualmente, in occasione delle nuove iscrizioni, la parte seconda dell'Albo, disponendo inoltre la cancellazione dei soggetti che non risultino più in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione.».

Art. 16
(Modificazioni all'articolo 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del regolam. reg. 4/1999, le parole: «comunali e delle Comunità montane, di cui almeno uno riservato alle Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «in essere al 31 dicembre precedente la data delle elezioni generali comunali. Tali incarichi possono essere incrementati di un numero pari a quello dei segretari iscritti alla parte prima dell'Albo incaricati presso gli altri enti del comparto, esclusivamente nell'ipotesi in cui i segretari in disponibilità non siano in numero sufficiente a ricoprire le sedi di segreteria».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del regolam. reg. 4/1999, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:
«1bis. Il Consiglio definisce, entro il 31 marzo dell'an-

Art. 15
(Remplacement de l'art. 12)

1. L'art. 12 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 12
(Modalités d'inscription au tableau des sujets visés au 7^e alinéa de l'article 1^{er} de la LR n° 46/1998)

1. Les sujets réunissant les conditions énoncées au 7^e alinéa de l'article 1^{er} de la LR n° 46/1998 sont inscrits par le conseil à la deuxième partie du tableau, avant le 1^{er} janvier de chaque année. Á cet effet, les sujets intéressés doivent présenter une demande au conseil avant le 30 juin de l'année précédant l'échéance susmentionnée.
2. Aux fins de l'inscription au tableau des sujets visés au 7^e alinéa de l'article 1^{er} de la LR n° 46/1998, le conseil pourvoit chaque année à une diffusion adéquate de l'information sur cette procédure, au niveau national également, dans les formes et suivant les modalités qu'il établit par délibération.
3. Le conseil vérifie que les demandeurs réunissent les conditions requises pour l'inscription et organise, suivant les modalités visées à l'article 16, une éventuelle épreuve préliminaire de français. Sont dispensés de ladite épreuve préliminaire les sujets ayant réussi ladite épreuve en vue d'un emploi public du même niveau.
4. Chaque année, lors des nouvelles inscriptions, le conseil procède à la mise à jour de la deuxième partie du tableau et à la radiation des sujets ne réunissant plus les conditions requises. ».

Art. 16
(Modification de l'art. 13)

1. Au premier alinéa de l'art. 13 du règlement régional n° 4/1999, les mots « vacants dans les communes et les communautés de montagne, et au moins un de ces postes est réservé aux communautés de montagne » sont remplacés par les mots « existant au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle se déroulent les élections communales générales. Au cas où les secrétaires mis à disposition ne seraient pas suffisants pour pourvoir aux postes vacants, le nombre de postes susceptibles d'être pourvus par les sujets visés à l'article 12 du présent règlement peut être augmenté du nombre de secrétaires inscrits à la première partie du tableau et affectés au secrétariat des autres organismes relevant du statut unique régional. »
2. Après le premier alinéa de l'art. 13 du règlement régional n° 4/1999, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, est inséré l'alinéa suivant :
« 1 bis. Au plus tard le 31 mars de l'année au cours de

no in cui si svolgono le elezioni generali comunali, i criteri per l'individuazione delle sedi di segreteria ricopribili con i soggetti di cui all'articolo 12, nonché le modalità per il conferimento degli incarichi.».

3. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 del regolam. reg. 4/1999 sono abrogati.

Art. 17
(Modificazione all'articolo 15)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Gli iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 14, prima dell'accettazione di un incarico presso una sede di segreteria, devono aver compiuto un periodo di sei mesi di tirocinio presso un ente locale a fianco del segretario titolare.».

Art. 18
(Modificazioni all'articolo 17)

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente: «I segretari degli enti locali intrattengono il rapporto di lavoro con l'amministrazione regionale e dipendono funzionalmente dall'amministratore che li ha incaricati.»
2. Al comma 2 dell'articolo 17 del regolam. reg. 4/1999, dopo le parole «Comunità montana» sono inserite le seguenti: «o del Presidente del BIM».

Art. 19
(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 18
(Incarico)

1. Spettano al Sindaco, al Presidente della Comunità montana o al Presidente del BIM le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine all'applicazione degli istituti contrattuali correlati a detto rapporto.
2. Il Sindaco, il Presidente della Comunità montana o il Presidente del BIM, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di incarico del segretario nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 46/1998. In caso di mancato esercizio del potere di incarico nei termini previsti, il segretario in servizio si intende confermato.
3. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, alla procedura di incarico del segretario si applica il termine fi-

laquelle se déroulent les élections communales générales, le conseil fixe les critères pour la détermination des postes de secrétaires pouvant être pourvus par les sujets visés à l'article 12 du présent règlement et les modalités d'attribution des mandats y afférents. ».

3. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'art. 13 du règlement régional n° 4/1999 sont abrogés.

Art. 17
(Modification de l'art. 15)

1. Le premier alinéa de l'art. 15 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 1. Avant d'accepter un mandat de secrétaire, les sujets inscrits au tableau au sens de l'article 14 du présent règlement doivent avoir effectué un stage pratique de six mois auprès du secrétaire titulaire d'une collectivité locale. ».

Art. 18
(Modification de l'art. 17)

1. La première phrase du premier alinéa de l'art. 17 du règlement régional n° 4/1999 est remplacée comme suit :
« Les secrétaires des collectivités locales font l'objet d'un rapport de travail avec l'Administration régionale et dépendent fonctionnellement de l'administrateur qui les a mandatés. ».
2. Au deuxième alinéa de l'art. 17 du règlement régional n° 4/1999 après les mots « communauté de montagne » sont ajoutés les mots « ou du président du BIM ».

Art. 19
(Remplacement de l'art. 18)

1. L'art. 18 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 18
(Mandat)

1. Les décisions concernant le rapport fonctionnel entre le secrétaire et la collectivité locale où ce dernier exerce ses fonctions, ainsi que l'application du contrat de travail relèvent du syndic, du président de la communauté de montagne ou du président du BIM.
2. Le syndic, le président de la communauté de montagne ou le président du BIM pourvoient à l'attribution du mandat du secrétaire aux termes du 1^{er} alinéa de l'article 3 de la LR n° 46/1998, après notification au secrétaire titulaire. S'ils n'y pourvoient pas dans les délais prévus, le secrétaire en fonction est réputé confirmé.
3. En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, la procédure d'attribution du mandat doit être achevée

- nale di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 46/1998, decorrente dalla data di accertamento della vacanza. Nel caso in cui sia in corso la stipulazione di una convenzione il termine finale è prorogato di sessanta giorni. Il mancato rispetto del suddetto termine costituisce omissione o ritardo di atti obbligatori per legge.
4. L'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato dell'amministratore che lo ha conferito. Salvo il caso di revoca, ai fini dell'accettazione di un altro incarico presso uno degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995, da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2001, n. 3, l'incarico può cessare anticipatamente, solo con il consenso dell'amministratore che lo ha conferito.
 5. L'avvio della procedura di incarico è reso pubblico nelle forme stabilite dal Consiglio, che fornisce i curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari che abbiano fatto richiesta e dei segretari collocati in disponibilità.
 6. L'incarico ha effetto dalla data stabilita dall'atto di nomina, previa accettazione del segretario.
 7. Il segretario collocato in disponibilità, qualora sia incaricato presso una sede di segreteria e non accetti l'incarico, senza giustificato motivo, da valutarsi da parte del Consiglio, decade automaticamente dall'iscrizione all'Albo con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.
 8. Durante il periodo di collocamento in aspettativa per mandato politico o sindacale, malattia o per ogni altro caso previsto dalla legge, il segretario mantiene la titolarità della sede, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, fino alla scadenza del mandato dell'amministratore che lo ha incaricato.
 9. In caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento disposta secondo la normativa vigente in materia, il segretario mantiene la titolarità della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, ad eccezione degli eventuali oneri per la supplenza che rimangono a carico del fondo di mobilità di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 46/1998.
 10. Il segretario collocato in aspettativa o in astensione per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9, per un periodo superiore a sei mesi, può essere sostituito, limitatamente al periodo di assenza, prioritariamente con un segretario collocato in disponibilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, o, in subordine, con le modalità stabilite dall'articolo 22bis, comma 1, ultimo periodo, o con uno degli iscritti alla parte seconda
- dans le délai visé au 1^{er} alinéa de l'article 3 de la LR n° 46/1998, qui court à compter de la date d'attestation de ladite vacance. Lorsqu'une convention est en cours de passation, le délai susmentionné est prorogé de soixante jours. Le non-respect dudit délai constitue une omission ou un retard dans l'accomplissement d'actes obligatoires prévus par la loi.
4. Le mandat du secrétaire expire en même temps que celui de l'administrateur qui le lui a attribué. Mis à part les cas de révocation, aux fins de l'acceptation d'un autre mandat auprès d'un des organismes visés au 1^{er} alinéa de l'article 1^{er} de la LR n° 45/1995, tel qu'il a été modifié en dernier ressort par l'article 2 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2000, il peut être mis fin au mandat en cause avant son terme seulement avec l'accord de l'administrateur qui l'a attribué.
 5. Le démarrage de la procédure d'attribution du mandat est rendu public sous les formes établies par le conseil, lequel fournit les *curricula* contenant les caractéristiques professionnelles des secrétaires ayant présenté leur demande et des secrétaires mis à disposition.
 6. Ledit mandat prend effet à la date fixée par l'acte de nomination, après acceptation du secrétaire.
 7. Le secrétaire mis à disposition qui n'accepterait pas d'être affecté à un secrétariat, sans soumettre au conseil de raison valable à cet égard, est automatiquement radié du tableau et son contrat de travail est résilié.
 8. Lors d'un congé extraordinaire pour mandat électoral ou syndical, pour maladie ou dans tous les autres cas prévus par la loi, le secrétaire conserve son poste de titulaire ; les charges qui en découlent sont supportées par l'organisme où il exerce ses fonctions, jusqu'à l'échéance du mandat de l'administrateur qui l'a nommé.
 9. En cas de congé obligatoire ou facultatif pour cause de maternité, d'adoption ou de placement, aux termes des dispositions en vigueur en la matière, le secrétaire conserve son poste de titulaire ; les charges qui en découlent sont supportées par l'organisme où il exerce ses fonctions, exception faite des charges éventuelles liées à son remplacement qui sont financées par le Fonds de mobilité visé au 2^e alinéa de l'article 6 de la LR n° 46/1998.
 10. Dans les cas de congé visés aux 8^e et 9^e alinéas du présent article d'une durée supérieure à six mois, le secrétaire, pendant la période de son absence, peut être remplacé de préférence par un secrétaire mis à disposition, au sens du 1^{er} alinéa de l'article 22 du présent règlement, ou, à titre subsidiaire, par une personne mandatée suivant les modalités établies par la dernière phrase du 1^{er} alinéa de l'article 22 bis, ou en-

dell'Albo, anche in deroga al limite massimo percentuale di cui all'articolo 13, comma 1.

11. Qualora ricorrano particolari situazioni, previo parere favorevole del Consiglio, il segretario di un ente locale può subentrare nell'incarico del segretario di un altro ente, il quale, a sua volta, lo sostituisce, purché vi sia il consenso dei segretari interessati e degli amministratori che li hanno incaricati.».

Art. 20
(Modificazioni all'articolo 19)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:
 - «2. Nel caso di revoca per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, il provvedimento motivato di revoca è adottato dal Sindaco, dal Presidente della Comunità montana o dal Presidente del BIM, previa deliberazione dell'organo collegiale esecutivo dell'ente e in contraddittorio con l'interessato. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri d'ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto ed è sentito personalmente il segretario che lo richieda, in sede di seduta dell'organo collegiale esecutivo dell'ente.».
2. Il comma 3 dell'articolo 19 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:
 - «3. Qualora, in sede di verifica dei risultati, il nucleo di valutazione competente evidenzia risultati negativi imputabili ad incapacità gestionali o negligenze del segretario, l'amministratore che gli ha conferito l'incarico provvede a notificare formalmente al segretario detta valutazione. Il segretario che riceve comunicazione di valutazione negativa ha diritto di presentare osservazioni a giustificazione del proprio operato e del risultato della gestione entro il termine assegnatogli contestualmente alla comunicazione. In caso di permanenza della valutazione negativa da parte del nucleo di valutazione competente, il segretario, quando non vi sia già stata una precedente valutazione negativa, viene formalmente diffidato ed invitato ad ottemperare ai propri compiti d'istituto, nonché al raggiungimento dei risultati prefissatigli. Quando vi sia già stata una precedente valutazione negativa, il Sindaco, o il Presidente della Comunità montana, o il Presidente del BIM, adotta il provvedimento di revoca, previa deliberazione dell'organo collegiale esecutivo dell'ente.».
3. Al comma 4 dell'articolo 19 del regolam. reg. 4/1999, le parole: «o il Presidente della Comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «, o il Presidente della Comunità montana, o il Presidente del BIM,».

core par l'un des sujets inscrits à la deuxième partie du tableau. En l'occurrence, il peut être dérogé au pourcentage visé au 1^{er} alinéa de l'article 13 du présent règlement.

11. Dans des cas particuliers, le secrétaire d'une collectivité locale peut remplir les fonctions du secrétaire d'un autre organisme, qui, en l'occurrence, remplace celui-ci, sur avis favorable du conseil, des secrétaires intéressés et des administrateurs qui les ont mandatés.».

Art. 20
(Modification de l'art. 19)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 19 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :
 - « 2. En cas de graves manquements à ses devoirs professionnels, le secrétaire est révoqué par acte motivé pris par le syndic, le président de la communauté de montagne ou le président du BIM, après délibération de l'organe exécutif collégial de l'organisme concerné et débat contradictoire avec celui-ci. À cet effet, il est procédé d'abord à la contestation par écrit des graves manquements aux devoirs professionnels, puis à l'évaluation des justifications écrites du secrétaire concerné et ensuite, sur demande de l'intéressé, à l'audition de celui-ci lors de la séance de l'organe exécutif collégial de l'organisme. ».
2. Le troisième alinéa de l'art. 19 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :
 - « 3. Si, lors de la vérification des résultats, le centre d'évaluation compétent relève des résultats négatifs imputables à l'incapacité du secrétaire en matière de gestion ou à la négligence de celui-ci, l'administrateur ayant mandaté ce dernier l'informe officiellement de cette appréciation. Le secrétaire destinataire d'une communication d'appréciation négative a le droit de présenter des observations visant à défendre son action et le résultat de sa gestion dans les délais qui lui sont impartis lors de la communication susmentionnée. Si le centre d'évaluation compétent ne modifie pas son appréciation négative, le secrétaire qui n'a jamais auparavant fait l'objet d'appréciation négative est formellement sommé d'accomplir ses devoirs institutionnels et d'atteindre les résultats qui lui sont fixés. Lorsque le secrétaire est déjà sous le coup d'une appréciation négative, le syndic, le président de la communauté de montagne ou le président du BIM adopte l'acte de révocation, après délibération de l'organe exécutif collégial de l'organisme. ».
3. Au quatrième alinéa de l'art. 19 du règlement régional n° 4/1999, les mots « ou le président de la communauté de montagne » sont remplacés par les mots « , le président de la communauté de montagne ou le président du BIM, ».

Art. 21
(Modificazioni all'articolo 20)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del regolam. reg. 4/1999, le parole: «comunali e delle Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti locali».
2. Al primo e al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del regolam. reg. 4/1999, le parole: «o dal Presidente della Comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Presidente della Comunità montana o dal Presidente del BIM».
3. Al comma 3 dell'articolo 20 del regolam. reg. 4/1999, la parola: «comunale» è soppressa.

Art. 22
(Sostituzione dell'articolo 21)

1. L'articolo 21 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 21
(Procedimento disciplinare)

1. Il Consiglio è l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
2. Per l'istruzione dei procedimenti disciplinari il Consiglio istituisce un ufficio per l'istruttoria degli stessi, oppure, se già istituito, può avvalersi, dell'ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione regionale.».

Art. 23
(Sostituzione dell'articolo 22)

1. L'articolo 22 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 22
(Collocamento in disponibilità dei segretari e criteri per la loro utilizzazione)

1. I segretari degli enti locali iscritti alla parte prima dell'Albo non confermati, revocati o comunque privi di titolarità di sede sono collocati in posizione di disponibilità, rimangono iscritti all'Albo e sono utilizzati dal Consiglio, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Il Consiglio può, su richiesta congiunta del segretario e dell'amministratore che lo ha incaricato, collocare in disponibilità il segretario, ancorché non sia ancora scaduto il mandato dell'amministratore che lo ha incaricato, in presenza di situazioni tali che non consentano la prosecuzione del rapporto che lega il segretario all'amministratore che lo ha incaricato.
3. I segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reg-

Art. 21
(Modification de l'art. 20)

1. Au premier alinéa de l'art. 20 du règlement régional n° 4/1999, les mots « des communes et des communautés de montagne » sont remplacés par les mots « des collectivités locales ».
2. À la première et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 20 du règlement régional n° 4/1999, les mots « ou par le président de la communauté de montagne » sont remplacés par les mots « , par le président de la communauté de montagne ou par le président du BIM ».
3. Au troisième alinéa de l'art. 20 du règlement régional n° 4/1999, le mot « communal » est supprimé.

Art. 22
(Remplacement de l'art. 21)

1. L'art. 21 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 21
(Procédure disciplinaire)

1. Le conseil est l'organe chargé d'infliger les sanctions disciplinaires.
2. Pour l'instruction des procédures disciplinaires, le conseil créé un bureau ad hoc ou fait appel, s'il existe, au bureau compétent en matière de procédures disciplinaires de l'Administration régionale. ».

Art. 23
(Remplacement de l'art. 22)

1. L'art. 22 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 22
(Mise à disposition des secrétaires et critères pour leur utilisation)

1. Les secrétaires des collectivités locales inscrits à la première partie du tableau et non confirmés, révoqués ou, de toute façon, non titulaires, sont mis à disposition, demeurent inscrits au tableau et sont utilisés par le conseil, selon les modalités visées au présent article.
2. Lorsque les circonstances ne permettent plus la poursuite du rapport entre le secrétaire et l'administrateur qui l'a mandaté, et ce, indépendamment du fait que le mandat de ce dernier n'est pas expiré, le conseil peut mettre à disposition ledit secrétaire, sur demande conjointe des intéressés.
3. Les secrétaires mis à disposition sont utilisés en priorité pour des suppléances et des intérim, sur la base

genza, sulla base della graduatoria formata dal Presidente, secondo criteri prestabiliti dal Consiglio. In tal caso, hanno diritto allo stesso trattamento economico previsto dalle norme contrattuali per la sede in cui sono incaricati, con oneri a carico dell'ente nel quale è effettuata la reggenza o supplenza. Le modalità per la corresponsione del trattamento economico dei segretari sono stabilite dal Consiglio.

4. L'Agenzia conclude accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali, anche economici, per l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità, per il conferimento di incarichi a tempo determinato ovvero di natura professionale o per lo svolgimento di attività di studio, consulenza o collaborazione.
5. Il trattamento economico accessorio dei segretari collocati in disponibilità e utilizzati dal Consiglio è stabilito dal Consiglio stesso.
6. L'accordo di cui al comma 4 definisce l'eventuale riparto degli oneri per le prestazioni rese dal segretario, che, di norma, sono a carico dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. Il trattamento economico spettante al segretario collocato in disponibilità ed utilizzato ai sensi del comma 4 è il più favorevole tra quello definito dall'accordo e quello in godimento.
7. Il segretario collocato in disponibilità a seguito di provvedimento di revoca e non utilizzato, ai sensi del presente articolo, per un periodo superiore a quattro anni, nell'ultimo quinquennio, è cancellato dall'Albo e nei suoi confronti sono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso uno degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995 o, previo accordo, presso altre pubbliche amministrazioni.
8. Il periodo di cui al comma 7, nell'ipotesi di collocamento in disponibilità del segretario a seguito di due provvedimenti di revoca, è ridotto ad un massimo di un anno nell'ultimo quinquennio.
9. Al segretario collocato in disponibilità e non utilizzato ai sensi del presente articolo non compete il trattamento economico accessorio connesso alle funzioni.
10. I periodi di cui ai commi 7 e 8 sono sospesi in caso di aspettativa per maternità, mandato politico o sindacale, malattia e in ogni altro caso di sospensione del rapporto di lavoro previsto dalla legge.».

Art. 24

(Inserimento dell'articolo 22bis)

1. Dopo l'articolo 22 del regolam. reg. 4/1999, come sostituito dall'articolo 23, è inserito il seguente:

d'un classement dressé par le président conformément aux critères établis par le conseil. En l'occurrence, ils ont droit au traitement économique prévu par les dispositions contractuelles relatives aux secrétariats où ils exercent ; les charges qui en découlent sont supportées par l'organisme où se déroulent l'intérim ou la suppléance. Les modalités d'attribution du traitement économique des secrétaires sont établies par le conseil.

4. L'Agence conclut des accords avec d'autres Administrations publiques et leurs organismes opérationnels, même économiques, en vue de l'utilisation des secrétaires mis à disposition et de l'attribution de mandats à durée déterminée, de mandats de nature professionnelle, ou de mandats pour des activités d'étude, de consultation ou de collaboration.
5. Le montant du traitement complémentaire des secrétaires mis à disposition et utilisés par le conseil est fixé par ledit conseil.
6. L'accord visé au 4^e alinéa du présent article définit l'éventuelle répartition des dépenses découlant des prestations du secrétaire, qui, en règle générale, sont à la charge de l'organisme où celui-ci exerce. Le secrétaire mis à disposition et utilisé au sens du 4^e alinéa du présent article bénéficie du traitement le plus favorable parmi celui fixé par l'accord ou celui dont bénéficie le secrétaire.
7. Conformément au présent article, le secrétaire mis à disposition à la suite d'un acte de révocation, qui, au cours du dernier quinquennat n'a pas été utilisé pendant une période de plus de 4 ans, est radié du tableau et fait l'objet d'une procédure de mobilité professionnelle visant à le placer auprès de l'un des organismes visés au 1^{er} alinéa de l'article 1^{er} de la LR n° 45/1995 ou, après accord, auprès d'autres Administrations publiques.
8. Si le secrétaire est mis à disposition à la suite de deux actes de révocation, la période visée au 7^e alinéa du présent article est réduite à un an au maximum pour le dernier quinquennat.
9. Le secrétaire mis à disposition et non utilisé, aux termes du présent article, ne perçoit pas de traitement complémentaire lié à ses fonctions.
10. Les périodes visées aux 7^e et 8^e alinéas sont suspendues en cas de congé pour mandat électoral ou syndical, ainsi qu'en cas de maternité ou de maladie et dans tous les autres cas de suspension du rapport de travail prévus par la loi.».

Art. 24

(Insertion de l'art. 22 bis)

1. Après l'art. 22 du règlement régional n° 4/1999, tel qu'il a été remplacé par l'art. 23 du présent règlement, est inséré l'article suivant :

«Art. 22bis
(Incarichi di reggenza e supplenza)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, della l.r. 46/1998, per le supplenze e le reggenze il segretario è incaricato dal Sindaco, o dal Presidente della Comunità montana, o dal Presidente del BIM, tra coloro che sono collocati in disponibilità, previa comunicazione al Consiglio e secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 22, comma 3. Nel caso in cui non vi siano segretari collocati in disponibilità utilizzabili, il Sindaco, o il Presidente della Comunità montana, o il Presidente del BIM, può incaricare un segretario in servizio, in accordo con l'amministratore da cui il segretario stesso dipende, e previa comunicazione al Consiglio.
2. Qualora l'espletamento delle procedure di cui al comma 1 abbia dato esito negativo, l'incarico di reggenza o supplenza è conferito dal Presidente del Consiglio.
3. Nei casi di sede vacante, il segretario è sostituito, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, per il tempo strettamente necessario ad attivare la procedura di incarico di cui all'articolo 18. Qualora vi siano segretari collocati in disponibilità, la reggenza da parte del vicesegretario, in caso di vacanza della sede di segreteria, non può eccedere il termine finale di cui all'articolo 18, comma 3.»

Art. 25
(Modificazioni all'articolo 23)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), e 41, comma 2, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), e nel rispetto dell'ordinamento dei singoli enti, alla valutazione dei risultati dei segretari provvede il nucleo di valutazione, composto da esperti esterni all'ente locale, che opera in posizione di indipendenza e risponde al competente organo dell'ente stesso.»
2. Al comma 2 dell'articolo 23 del regolam. reg. 4/1999, le parole: «di cui all'articolo 19» sono soppresse.
3. Il comma 3 dell'articolo 23 del regolam. reg. 4/1999 è abrogato.

« Art. 22 bis
(Mandat de secrétaire intérimaire
et de secrétaire suppléant)

1. Sans préjudice des dispositions visées au 6^e alinéa de l'art. 9 de la LR n° 46/1998, le secrétaire suppléant ou intérimaire, choisi parmi les secrétaires mis à disposition, est mandaté par le syndic, le président de la communauté de montagne ou le président du BIM, après communication au conseil et suivant l'ordre du classement mentionné au 3^e alinéa de l'art. 22 du présent règlement. Au cas où le nombre de secrétaires mis à disposition ne serait pas suffisant pour pourvoir aux postes de secrétaires vacants, le syndic, le président de la communauté de montagne ou le président du BIM a la faculté de mandater un secrétaire en fonction, de concert avec l'administrateur dont ce dernier dépend et après communication au conseil.
2. Lorsque les mandats de secrétaire intérimaire ou suppléant n'ont pas pu être attribués suivant les procédures visées au 1^{er} alinéa du présent article, ils sont attribués par le président du conseil.
3. Le secrétaire intérimaire ou suppléant est mandaté au sens du 1^{er} et du 2^e alinéa ci-dessus pour la période strictement nécessaire à l'ouverture de la procédure d'attribution du mandat visée à l'article 18 du présent règlement. S'il existe des secrétaires mis à disposition, l'intérim ne peut être assuré par le vice-secrétaire que jusqu'à expiration du délai visé au 3^e alinéa dudit article 18. »

Art. 25
(Modification de l'art. 23)

1. Le premier alinéa de l'art. 23 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 1. Sans préjudice des dispositions visées, d'une part, au 4^e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997, portant dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales, modifications des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales), et, d'autre part, au 2^e alinéa de l'article 41 du règlement régional n° 1 du 3 février 1999, portant organisation financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, les résultats obtenus par les secrétaires sont évalués, dans le respect de l'ordre juridique de chaque collectivité, par le centre d'évaluation composé de spécialistes externes agissant en toute indépendance et répondant à l'organe compétent de la collectivité concernée. »
2. Au deuxième alinéa de l'art. 23 du règlement régional n° 4/1999, les mots « visé à l'article 19 du présent règlement » sont supprimés.
3. Le troisième alinéa de l'art. 23 du règlement régional n° 4/1999 est abrogé.

Art. 26
(Modificazioni all'articolo 24)

1. Al comma 3 dell'articolo 24 del regolam. reg. 4/1999, le parole «17, commi 77 e 79, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)» sono sostituite dalle seguenti: «104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)».

Art. 27
(Modificazioni all'articolo 26)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 del regolam. reg. 4/1999, le parole: «I Comuni e le Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali».
2. Al comma 2 dell'articolo 26 del regolam. reg. 4/1999, le parole: «il Sindaco o il Presidente della Comunità montana» sono sostituite dalla seguente: «l'organo».
3. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 26 del regolam. reg. 4/1999, sono aggiunte, in fine, le parole: «, la cui individuazione spetta al Consiglio».

Art. 28
(Sostituzione dell'articolo 29)

1. L'articolo 29 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 29
(Risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie necessarie ad alimentare il fondo di mobilità sono a totale carico degli enti locali e delle loro forme associative e sono costituite dai proventi dei diritti di segreteria versati dagli enti locali e dalle loro forme associative, nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo riscosso dagli enti stessi ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 46/1998, nonché dai fondi versati dagli enti locali, determinati dal Consiglio, previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate dagli enti locali all'Agenzia, con le modalità stabilite dal Consiglio.».

Art. 29
(Modificazione all'articolo 38)

1. Il comma 2 dell'articolo 38 del regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso di mutamento della classificazione dell'ente locale o del suo posizionamento, ai sensi degli ar-

Art. 26
(Modification de l'art. 24)

1. Au troisième alinéa de l'art. 24 du règlement régional n° 4/1999, les mots « aux alinéas 77 et 79 de l'article 17 de la loi n° 127 du 15 mai 1997 portant mesures urgentes en matière de simplification de l'activité administrative et de procédures de décision et de contrôle » sont remplacés par les mots « à l'article 104 du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 portant texte unique des lois en matière d'ordre juridique des collectivités locales ».

Art. 27
(Modification de l'art. 26)

1. Au premier alinéa de l'art. 26 du règlement régional n° 4/1999, les mots « Les communes et les communautés de montagne » sont remplacés par les mots « Les collectivités locales ».
2. Au deuxième alinéa de l'art. 26 du règlement régional n° 4/1999, les mots « le syndic ou le président de la communauté de montagne » sont remplacés par les mots « l'organe ».
3. À la fin de la lettre c) du troisième alinéa de l'art. 26 du règlement régional n° 4/1999, sont ajoutés les mots « par le conseil ».

Art. 28
(Remplacement de l'art. 29)

1. L'art. 29 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 29
(Ressources financières)

1. Le fonds de mobilité, entièrement à la charge des collectivités locales et de leurs groupements, est alimenté par les recettes découlant des droits d'acte, à hauteur de 10 % du montant global perçu par les collectivités locales et leurs groupements au sens du 3^e alinéa de l'article 6 de la LR n° 46/1998, ainsi que par les crédits versés par les collectivités locales, dont le montant est fixé par le conseil, en accord avec le Conseil permanent des collectivités locales.
2. Les ressources financières visées au 1^{er} alinéa sont versées par les collectivités locales à l'Agence, suivant les modalités fixées par le conseil. ».

Art. 29
(Modification de l'art. 38)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 38 du règlement régional n° 4/1999 est remplacé comme suit :
« 2. Au cas où le classement d'une collectivité locale évoluerait au sens du 4^e alinéa de l'article 6, du 4^e

ticoli 6, comma 4, 7, comma 4, e 26, comma 4, nel corso dell'incarico, il contratto collettivo di lavoro garantisce ai segretari degli enti locali la retribuzione di posizione acquisita con l'incarico, fino al termine dello stesso.».

Art. 30
(Sostituzione dell'allegato A)

1. L'allegato A al regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Allegato A
Criteri e specificazioni per la
classificazione dei Comuni
(Articolo 6, comma 2)

1. Elementi di valutazione:

- a) popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni generali comunali;
- b) popolazione presente desunta dai dati relativi alle presenze turistiche potenziali e alle presenze turistiche effettive dell'anno precedente le elezioni generali comunali (fonte: assessorato regionale competente in materia di turismo);
- c) numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni generali comunali e dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impiegati nell'anno solare di riferimento. I dipendenti assunti a tempo parziale e a tempo determinato sono sommati fino al raggiungimento dell'unità, con calcolo dell'eventuale frazione residua e arrotondamento per eccesso del risultato;
- d) media delle spese correnti impegnate nel quinquennio che si conclude con il penultimo esercizio finanziario precedente la data delle elezioni generali comunali, desunte dai conti consuntivi, previa deduzione della cifra relativa agli esercizi finanziari coincidenti con l'importo più alto e quello più basso delle spese correnti del quinquennio;
- e) media delle spese d'investimento impegnate nel quinquennio che si conclude con il penultimo esercizio finanziario precedente la data delle elezioni generali comunali, desunte dai conti consuntivi, previa deduzione della cifra relativa agli esercizi finanziari coincidenti con l'importo più alto e quello più basso delle spese d'investimento del quinquennio.

2. Criteri di valutazione:

Ad ogni Comune è attribuito un valore per singolo elemento di valutazione di cui al punto 1, in proporzione al peso, fatto uguale a 100, attribuito al Comune con più elevato valore assoluto.

alinéa de l'article 7 et du 4^e alinéa de l'article 26 du présent règlement pendant le mandat de son secrétaire, la convention collective de travail assure à ce dernier le versement de la prime de responsabilité qui lui est due au titre dudit mandat et jusqu'à la fin de celui-ci. ».

Art. 30
(Remplacement de l'annexe A)

1. L'annexe A du règlement régional n° 4/1999 est remplacée comme suit :

« Annexe A
Critères et précisions quant au
classement des communes
(2^e alinéa de l'article 6)

1. Éléments d'évaluation :

- a) Population résidante au 31 décembre de l'année précédant les élections communales générales ;
- b) Population présente, définie sur la base des données de l'année précédant les élections communales générales, relatives au nombre de touristes potentiels et au nombre effectif de touristes (source : Assessorat régional compétent en matière de tourisme) ;
- c) Nombre de personnels sous contrat à durée indéterminée en service au 31 décembre de l'année précédant les élections communales générales et nombre de personnels sous contrat à durée déterminée en service au titre de l'année solaire de référence ; les emplois à temps partiel et à durée déterminée sont cumulés jusqu'à obtention d'unités (l'éventuelle fraction résiduelle est arrondie à l'unité supérieure) ;
- d) Moyenne des dépenses ordinaires engagées au titre des cinq années précédant le dernier exercice avant la date des élections communales générales et attestées par les comptes, déduction faite des montants relatifs aux deux exercices où les dépenses ordinaires ont été, respectivement, les plus élevées et les moins élevées de ladite période ;
- e) Moyenne des dépenses d'investissement engagées au titre des cinq années précédant le dernier exercice avant la date des élections communales générales et attestées par les comptes, déduction faite des montants relatifs aux deux exercices où les dépenses d'investissement ont été, respectivement, les plus élevées et les moins élevées de ladite période.

2. Critères d'évaluation :

Pour chaque commune, chacun des éléments d'évaluation visé au numéro 1. ci-dessus est affecté d'un nombre de points proportionnel à son importance par rapport à la valeur la plus élevée parmi celles attribuées au même élément dans les autres communes, conventionnellement considérée comme égale à 100.

I valori ottenuti sono ponderati nel modo seguente:

- a) popolazione residente: 35 per cento del totale complessivo;
- b) popolazione presente: 15 per cento del totale complessivo;
- c) numero dei dipendenti: 10 per cento del totale complessivo;
- d) media delle spese correnti: 35 per cento del totale complessivo;
- e) media delle spese d'investimento: 5 per cento del totale complessivo.

Per ogni Comune la somma dei valori ponderati ottenuti costituisce il punteggio finale attribuito al fine del loro inserimento nella fascia di appartenenza.

3. Fasce:

- 1^a fascia: Comune di Aosta;
- 2^a fascia: Comuni con punteggio uguale o superiore a 25;
- 3^a fascia: Comuni con punteggio inferiore a 25.».

Art. 31 (Sostituzione dell'allegato C)

1. L'allegato C al regolam. reg. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Allegato C Criteri e specificazioni per la classificazione delle Comunità montane (Articolo 7, comma 2)

1. Elementi di valutazione:

- a) numero dei Comuni facenti parte della Comunità montana al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni generali comunali;
- b) numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni generali comunali e dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impiegati nell'anno solare di riferimento. I dipendenti assunti a tempo parziale e a tempo determinato sono sommati fino al raggiungimento dell'unità, con calcolo dell'eventuale frazione residua con arrotondamento per eccesso del risultato;
- c) media delle spese correnti impegnate nel quinquennio che si conclude con il penultimo esercizio finanziario precedente la data delle elezioni generali comunali, desunte dai conti consuntivi, previa deduzione della cifra relativa agli esercizi finanziari coincidenti con l'importo più alto e quello più basso delle spese correnti del quinquennio;
- d) media delle spese d'investimento impegnate nel quinquennio che si conclude con il penultimo esercizio finanziario precedente la data delle ele-

Les différents éléments sont par ailleurs affectés des coefficients suivants :

- a) Population résidante : 35 % du total ;
- b) Population présente : 15 % du total ;
- c) Nombre de personnels : 10 % du total ;
- d) Moyenne des dépenses ordinaires : 35 % du total ;
- e) Moyenne des dépenses d'investissement : 5 % du total.

Pour chaque commune, la somme des valeurs pondérées ainsi obtenues donne le nombre de points qui lui sont attribués aux fins de son insertion dans l'une des catégories visées ci-dessous.

3. Catégories :

- 1^{re} catégorie : Commune d'Aoste ;
- 2^e catégorie : Communes ayant obtenu 25 points ou plus ;
- 3^e catégorie : Communes ayant obtenu moins de 25 points. ».

Art. 31 (Remplacement de l'annexe C)

1. L'annexe C du règlement régional n° 4/1999 est remplacée comme suit :

« Annexe C Critères et précisions quant au classement des communautés de montagne (2^e alinéa de l'article 7)

1. Éléments d'évaluation :

- a) Nombre de communes faisant partie de la communauté de montagne au 31 décembre de l'année précédant les élections communales générales ;
- b) Nombre de personnels sous contrat à durée indéterminée en service au 31 décembre de l'année précédant les élections communales générales et nombre de personnels sous contrat à durée déterminée en service au titre de l'année solaire de référence ; les emplois à temps partiel et à durée déterminée sont cumulés jusqu'à obtention d'unités (l'eventuelle fraction résiduelle est arrondie à l'unité supérieure) ;
- c) Moyenne des dépenses ordinaires engagées au titre des cinq années précédant le dernier exercice avant la date des élections communales générales et attestées par les comptes, déduction faite des montants relatifs aux deux exercices où les dépenses ordinaires ont été, respectivement, les plus élevées et les moins élevées de ladite période ;
- d) Moyenne des dépenses d'investissement engagées au titre des cinq années précédant le dernier exercice avant la date des élections communales générales et attestées par les comptes, déduction faite

zioni generali comunali, desunte dai conti consuntivi, previa deduzione della cifra relativa agli esercizi finanziari coincidenti con l'importo più alto e quello più basso delle spese d'investimento del quinquennio.

2. Criteri di valutazione:

Ad ogni Comunità montana è attribuito un valore per singolo elemento di valutazione considerato al punto 1, in proporzione al peso, fatto uguale a 100, attribuito alla Comunità montana con il più elevato valore assoluto.

I valori ottenuti sono ponderati nel modo seguente:

- a) numero dei Comuni facenti parte della Comunità montana: 25 per cento del totale complessivo;
- b) numero dei dipendenti: 25 per cento del totale complessivo;
- c) media delle spese correnti: 35 per cento del totale complessivo;
- d) media delle spese d'investimento: 15 per cento del totale complessivo.

Per ogni Comunità montana la somma dei valori ponderati ottenuti costituisce il punteggio finale attribuito alle Comunità montane al fine del loro inserimento nella fascia di appartenenza

3. Fasce:

- 2^a fascia: Comunità montane con punteggio uguale o superiore a 25;
- 3^a fascia: Comunità montane con punteggio inferiore a 25.».

Art. 32
(Disposizioni di coordinamento)

1. Al regolam. reg. 4/1999 sono apportate, inoltre, le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «Presidente della Giunta regionale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione»;
- b) le parole: «segretari dei Comuni e delle Comunità montane», sono sostituite, nel titolo del regolamento, dalle seguenti: «segretari degli enti locali».

Art. 33
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 10, 27, 28 e 37 del regolam. reg. 4/1999;
- b) gli allegati B e D del regolam. reg. 4/1999.

des montants relatifs aux deux exercices où les dépenses d'investissement ont été, respectivement, les plus élevées et les moins élevées de ladite période.

2. Critères d'évaluation :

Pour chaque communauté de montagne, chacun des éléments d'évaluation visé au numéro 1. ci-dessus est affecté d'un nombre de points proportionnel à son importance par rapport à la valeur la plus élevée parmi celles attribuées au même élément dans les autres communautés de montagne, conventionnellement considérée comme égale à 100.

Les différents éléments sont par ailleurs affectés des coefficients suivants :

- a) Nombre de communes faisant partie de la communauté de montagne : 25 % du total ;
- b) Nombre de personnels : 25 % du total ;
- c) Moyenne des dépenses ordinaires : 35 % du total ;
- d) Moyenne des dépenses d'investissement : 15 % du total.

Pour chaque communauté de montagne, la somme des valeurs pondérées ainsi obtenues donne le nombre de points qui lui sont attribués aux fins de son insertion dans l'une des catégories visées ci-dessous.

3. Catégories :

- 2^e catégorie : Communautés de montagne ayant obtenu 25 points ou plus ;
- 3^e catégorie : Communautés de montagne ayant obtenu moins de 25 points. ».

Art. 32
(Dispositions de coordination)

1. Le règlement régional n° 4/1999 subit, par ailleurs, les modifications suivantes :

- a) Les mots « président du Gouvernement régional » sont remplacés, partout où ils apparaissent, par les mots « président de la Région » ;
- b) Les mots « secrétaires des communes et des communautés de montagne » sont remplacés, dans le titre du règlement, par les mots « secrétaires des collectivités locales ».

Art. 33
(Abrogations)

1. Sont abrogés :

- a) Les art. 10, 27, 28 et 37 du règlement régional n° 4/1999 ;
- b) Les annexes B et D du règlement régional n° 4/1999.

Art. 34
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la classificazione effettuata dal Consiglio ai sensi dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 7, comma 3, del regolam. reg. 4/1999, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 10 e 11, decorre dalle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 febbraio 2005.

Il Presidente
PERRIN

LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento n. 2

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 4252 del 22.11.2004);
- presentata al Consiglio regionale in data 29.11.2004;
- assegnata alle Commissioni consiliari permanenti I e II in data 02.12.2004;
- esaminata dalla I Commissione consiliare permanente, con parere in data 20.01.2005 e relazione del Consigliere Laurent VIÉRIN;
- esaminata dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 21.01.2005 e relazione del Consigliere RINI;
- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.01.2005, con deliberazione n. 1117/XII;
- trasmessa al Presidente della Regione in data 2 febbraio 2005.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL REGOLAMENTO REGIONALE
4 FEBBRAIO 2005, N. 1

Nota all'articolo 1:

Art. 34
(Disposition transitoire)

1. Lors de la première application du présent règlement, le classement effectué par le conseil aux termes du troisième alinéa de l'art. 6 et du troisième alinéa de l'art. 7 du règlement régional n° 4/1999, tels qu'ils ont été remplacés respectivement par les art. 10 et 11 ci-dessus, déploie ses effets à compter des premières élections communales générales suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer comme règlement de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 4 février 2005.

Le président,
Carlo PERRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Proposition de règlement n° 2

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 4252 du 22.11.2004) ;
- présentée au Conseil régional en date du 29.11.2004 ;
- soumise aux Commissions permanentes du Conseil I^{ère} et II^{ème} en date du 02.12.2004 ;
- examinée par la I^{ère} Commission permanente du Conseil – avis en date du 20.01.2005 et rapport du Conseiller Laurent VIÉRIN ;
- examinée par la II^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 21.01.2005 et rapport du Conseiller RINI ;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 27.01.2005, délibération n° 1117/XII ;
- transmise au Président de la Région en date du 2 février 2005.

- (¹) L'articolo 1 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 1
(Composizione e durata del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta), di seguito denominato Consiglio, è composto:
a) da un dirigente degli enti di cui all'articolo 1 della leg-

ge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 17 (Estensione agli enti locali della Valle d'Aosta dei principi di cui alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45), designato dal Presidente della Giunta regionale;

- b) da due Sindaci e da un Presidente di Comunità montana, designati dal Consiglio permanente degli enti locali, di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
 - c) da due segretari comunali, designati dall'Associazione regionale dei segretari comunali;
 - d) da un segretario di Comunità montana, designato dall'Associazione regionale dei segretari delle Comunità montane.
2. Il Consiglio resta in carica per la stessa durata prevista dalla legge per il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I componenti il Consiglio possono essere nominati per non più di due mandati interi consecutivi. Il Consiglio uscente resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
3. Ai componenti il Consiglio può essere corrisposta un'indennità, nella misura stabilita dalla Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
4. Ai componenti il Consiglio, che non risiedono nel comune in cui ha sede il Consiglio, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per i dirigenti regionali.»

Nota all'articolo 2:

⁽²⁾ Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«2. I componenti il Consiglio sono designati entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio permanente degli enti locali e, in caso di sostituzione di uno o più dei suoi componenti nel corso del mandato, entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.»

Nota all'articolo 4:

⁽³⁾ L'articolo 3 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 3
(Attribuzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio gestisce i segretari comunali e delle Comunità montane, nonché l'Albo regionale dei segretari, di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 46/1998, di seguito denominato Albo. In particolare il Consiglio:

- a) cura la tenuta dell'Albo, le iscrizioni, le sospensioni e le cancellazioni;
- b) definisce le modalità procedurali ed organizzative per la gestione dell'Albo, nel rispetto di quanto stabilito dalla l.r. 46/1998 e dal presente regolamento;
- c) definisce i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula degli iscritti all'Albo;
- d) stabilisce l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità, secondo le disposizioni del presente regolamento;
- e) gestisce i concorsi per l'iscrizione all'Albo;
- f) definisce e cura l'attività di formazione dei segretari;

- g) adotta i provvedimenti e gli atti relativi alla gestione dei segretari iscritti all'Albo, ad esclusione di quelli di competenza del Sindaco o del Presidente della Comunità montana, ai sensi dell'articolo 18, comma 1;
- h) disciplina, con appositi provvedimenti, adottati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'organizzazione dei propri uffici e del personale e determina la propria dotazione organica;
- i) provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a conclusione dei procedimenti disciplinari.»

Note all'articolo 5:

⁽⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«1. Il Consiglio ha sede presso l'ente locale individuato ai sensi dell'articolo 28, comma 2.»

⁽⁵⁾ Il comma 3 dell'articolo 4 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«3. Il Consiglio elegge nella prima seduta, alla presenza della metà più uno dei componenti, il Presidente e il Vicepresidente, con votazione a scrutinio palese, a meno che vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di almeno un consigliere. Risultano eletti alla carica di Presidente e di Vicepresidente i consiglieri che nella prima votazione hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. In successive votazioni, che possono tenersi anche nella stessa seduta, risultano eletti i consiglieri che hanno ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.»

⁽⁶⁾ Il comma 11 dell'articolo 4 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«11. Le deliberazioni adottate sono immediatamente esecutive e sono affisse all'albo delle pubblicazioni per otto giorni consecutivi. Le deliberazioni di carattere generale e di maggior rilievo, individuate dal Presidente del Consiglio, possono essere pubblicizzate con forme particolari, stabilite dal Consiglio stesso.»

Nota all'articolo 7:

⁽⁷⁾ L'articolo 5 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 5
(Personale del Consiglio)

- 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della l.r. 46/1998, il Consiglio si avvale prioritariamente, per il proprio funzionamento, dei segretari in disponibilità, utilizzando, preferibilmente, a rotazione.
- 2. Il Consiglio si può inoltre avvalere del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 17/1996, in posizione di comando.
- 3. In caso di necessità, il Consiglio può avvalersi di consulenze esterne, finanziate con le modalità di cui al comma 4.
- 4. Le modalità di utilizzo del personale di cui ai commi 1, 2 e 3, ivi compresa la ripartizione, tra i Comuni e le Comunità montane, delle spese ad esso relative, sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h)».

Nota all'articolo 10:

⁽⁸⁾ L'articolo 6 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 6

(Classificazione delle sedi di segreteria dei Comuni).

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 46/1998, le sedi di segreteria dei Comuni sono classificate nelle fasce di cui all'allegato B), sulla base dei seguenti elementi:
 - a) popolazione residente;
 - b) popolazione media annua presente, desunta dai dati relativi ai quantitativi di rifiuti solidi urbani conferiti;
 - c) numero dei dipendenti previsti in pianta organica;
 - d) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi;
 - e) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi.
2. Gli elementi di cui al comma 1 sono valutati con i criteri e le specificazioni di cui all'allegato A).
3. La classificazione di cui all'allegato B) è aggiornata con provvedimento del Consiglio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni comunali generali.
4. Nel corso del quinquennio la classificazione è modificata, con provvedimento del Consiglio, esclusivamente nel caso di costituzione o di scioglimento di segreterie convenzionate, nonché nel caso di modificazione territoriale del Comune.
5. Il punteggio attribuito alle sedi di segreteria di cui all'allegato B) concorre a determinare, in sede contrattuale, l'indennità di posizione dei segretari.»

Nota all'articolo 11:

⁽⁹⁾ L'articolo 7 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 7

(Classificazione delle sedi di segreteria delle Comunità montane)

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 46/1998, le sedi di segreteria delle Comunità montane sono classificate nelle fasce di cui all'allegato D), sulla base dei seguenti elementi:
 - a) numero dei Comuni facenti parte della Comunità montana;
 - b) numero dei dipendenti previsti nella pianta organica;
 - c) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi;
 - d) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi.
2. Gli elementi di cui al comma 1 sono valutati con i criteri e le specificazioni di cui all'allegato C).
3. La classificazione di cui all'allegato D) è aggiornata con provvedimento del Consiglio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni comunali generali.
4. Nel corso del quinquennio la classificazione è modificata, con provvedimento del Consiglio, esclusivamente nel caso di costituzione o di scioglimento di segreterie convenzionate, nonché nel caso di modificazione territoriale delle Comunità montane.
5. Il punteggio attribuito alle sedi di segreteria di cui all'allegato D) concorre a determinare, in sede contrattuale, l'indennità di posizione dei segretari.»

Nota all'articolo 13:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 9 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 9

(Classificazione delle sedi di segreteria convenzionate).

1. Le sedi di segreteria convenzionate sono convenzionalmente classificate nella seconda fascia.
2. Il punteggio attribuito alle singole sedi di segreteria convenzionate concorre a determinare, in sede contrattuale, l'indennità di posizione dei segretari.»

Note all'articolo 14:

⁽¹¹⁾ Il comma 3 dell'articolo 11 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«3. Nella parte prima sono iscritti i segretari comunali di cui all'articolo 31, comma 1, i segretari delle Comunità montane della Regione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché i segretari che accedono all'Albo per concorso.»

⁽¹²⁾ Il comma 4 dell'articolo 11 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«4. Nella parte seconda sono iscritti, con le modalità di cui all'articolo 12, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della l.r. 46/1998.»

Nota all'articolo 15:

⁽¹³⁾ L'articolo 12 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 12

(Modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della l.r. 46/1998).

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 4, della l.r. 46/1998, sono iscritti, a cura del Consiglio, nella parte seconda dell'Albo, entro il 1° gennaio di ogni anno.
2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo, devono presentare al Consiglio apposita domanda, entro il 30 settembre dell'anno precedente il termine di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della l.r. 46/1998, il Consiglio provvede annualmente, con le modalità da stabilirsi con apposito provvedimento, a dare adeguata pubblicità, anche a livello nazionale.
4. Il Consiglio accerta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti necessari all'iscrizione e provvede, con le modalità di cui all'articolo 16, all'eventuale accertamento della conoscenza della lingua francese. Sono esonerati dall'accertamento i soggetti che abbiano già superato tale prova, con esito positivo e per la stessa fascia funzionale, presso pubbliche amministrazioni.
5. La parte seconda dell'Albo è aggiornata annualmente, dal Consiglio, nel termine di cui al comma 1. La cancellazione dall'Albo dei soggetti non più in possesso dei requisiti o che lo richiedano espressamente, avviene in occasione dell'aggiornamento annuale.»

Note all'articolo 16:

⁽¹⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 13 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«1. Gli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 12 non possono superare il limite massimo del quindici per cento delle sedi di segreteria comunali e delle Comunità montane, di cui almeno uno riservato alle Comunità montane.»

⁽¹⁵⁾ I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedevano quanto segue:

- «2. Ai fini di cui al comma 1, in prima applicazione del presente regolamento, le sedi di segreteria comunali sono quelle di cui all'allegato B), le sedi di segreteria delle Comunità montane quelle di cui all'allegato D).
3. Le variazioni delle sedi di cui agli allegati B) e D) sono effettuate dal Consiglio.
4. I soggetti di cui all'articolo 12 possono essere incaricati anche in soprannumero rispetto alle sedi di segreteria di cui ai commi 2 e 3.»

Nota all'articolo 17:

⁽¹⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 15 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«1. Gli iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 14, prima dell'accettazione di un incarico presso una sede di segreteria comunale o di Comunità montana, devono aver effettuato un periodo di sei mesi di tirocinio presso un Comune o una Comunità montana a fianco del segretario titolare.»

Note all'articolo 18:

⁽¹⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 17 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«1. I segretari comunali e i segretari delle Comunità montane sono titolari di rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale e dipendono funzionalmente dal Sindaco o dal Presidente della Comunità montana che li ha incaricati. Ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 12 possono essere affidati esclusivamente incarichi a termine di diritto privato ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della l.r. 45/1995.»

⁽¹⁸⁾ Il comma 2 dell'articolo 17 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«2. Il rapporto di lavoro è gestito dal Consiglio, che adotta i relativi atti, con esclusione di quelli di competenza del Sindaco o del Presidente della Comunità montana, ai sensi dell'articolo 18, comma 1.»

Nota all'articolo 19:

⁽¹⁹⁾ L'articolo 18 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 18
(Incarico)

1. Spettano al Sindaco o al Presidente della Comunità montana le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del se-

gretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine all'applicazione degli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.

2. Il Sindaco, previa comunicazione al segretario titolare, esercita il potere di incarico del segretario nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 46/1998. Il Presidente della Comunità montana, previa comunicazione al segretario titolare, esercita il potere di incarico del segretario entro novanta giorni dalla data della sua elezione. In caso di mancato esercizio del potere di incarico nei termini previsti, il segretario in servizio si intende confermato.
3. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione, alla procedura di incarico del segretario si applica il termine finale di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 46/1998, decorrente dalla data della vacanza stessa. Il mancato rispetto del suddetto termine costituisce omissione o ritardo di atti obbligatori per legge.
4. L'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco o del Presidente della Comunità montana che lo ha conferito. Salvo il caso di revoca, l'incarico, ai fini dell'accettazione di un altro incarico, presso altro Comune o Comunità montana o presso gli altri enti di cui all'articolo 1 della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 17/1996, può, con il consenso del Sindaco o del Presidente della Comunità montana, cessare anticipatamente. In caso di mancato consenso, l'incarico non può cessare prima che siano trascorsi due anni dall'accettazione dell'incarico stesso.
5. L'avvio della procedura di incarico è pubblicizzato nelle forme stabilite dal Consiglio, che fornisce i curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari che abbiano fatto richiesta e dei segretari collocati in disponibilità.
6. L'incarico ha effetto dalla data stabilita dall'atto di nomina, previa accettazione del segretario.
7. Il segretario collocato in disponibilità, qualora sia incaricato presso una sede di segreteria e non accetti l'incarico, senza giustificato motivo, da valutarsi dal Consiglio, decade automaticamente dall'iscrizione all'Albo con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.
8. Durante il periodo di collocamento in aspettativa per mandato politico o sindacale, malattia e ogni altro caso previsto dalla legge, il segretario mantiene la titolarità della sede, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, fino alla scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente della Comunità montana che lo ha incaricato.
9. In caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) ovvero di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), il segretario mantiene la titolarità della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, fino alla scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente della Comunità montana che lo ha incaricato, ad eccezione degli eventuali oneri per la supplenza che rimangono a carico del fondo di mobilità di cui all'articolo 28.»

Note all'articolo 20:

⁽²⁰⁾ Il comma 2 dell'articolo 19 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«2. Nel caso di revoca per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, il provvedimento motivato di revoca è adottato dal Sindaco o dal Presidente della Comunità montana, previa

deliberazione della Giunta comunale o della Comunità montana e contraddittorio con l'interessato, sentito il nucleo di valutazione, costituito dagli enti locali ai sensi delle disposizioni vigenti. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto, ed è sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di seduta della Giunta comunale o della Comunità montana.».

⁽²¹⁾ Il comma 3 dell'articolo 19 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«3. Qualora, in sede di verifica dei risultati, il nucleo di valutazione competente evidenzi risultati negativi imputabili ad incapacità gestionali o negligenze del segretario, il Sindaco o il Presidente della Comunità montana provvede a notificare formalmente al segretario detta valutazione. Il segretario che riceve comunicazione di valutazione negativa ha diritto di presentare osservazioni a giustificazione del proprio operato e del risultato della gestione entro il termine assegnatogli contestualmente alla comunicazione. In caso di permanenza della valutazione negativa da parte del nucleo di valutazione competente, il segretario, quando non vi sia già stata una precedente valutazione negativa, viene formalmente diffidato ed invitato ad ottemperare ai propri compiti d'istituto, nonché al raggiungimento dei risultati prefissatigli. Quando vi sia già stata una precedente valutazione negativa, il Sindaco o il Presidente della Comunità montana adotta il provvedimento di revoca, previa deliberazione della Giunta comunale o della Comunità montana.».

⁽²²⁾ Il comma 4 dell'articolo 19 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«4. Qualora la valutazione negativa sia accertata, con le modalità di cui al comma 3, nei confronti di un segretario iscritto nella parte seconda dell'Albo, il Sindaco o il Presidente della Comunità montana dispone immediatamente la risoluzione del contratto.».

Note all'articolo 21:

⁽²³⁾ Il comma 1 dell'articolo 20 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«1. Salvo quanto previsto dal presente regolamento, ai segretari comunali e delle Comunità montane si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della l.r. 45/1995.».

⁽²⁴⁾ Il comma 2 dell'articolo 20 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«2. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 della l.r. 45/1995 sono rilasciate dal Sindaco o dal Presidente della Comunità montana e, nei casi di segretari in disponibilità, dal Presidente del Consiglio. Le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco o dal Presidente della Comunità montana sono comunicate al Consiglio.».

⁽²⁵⁾ Il comma 3 dell'articolo 20 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«3. Al segretario comunale che svolge le funzioni di segreta-

rio di un'Associazione dei Comuni, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, della l.r. 54/1998, può essere attribuita una maggiorazione dell'indennità di posizione determinata in sede contrattuale in relazione alla complessità organizzativa dell'Associazione stessa.».

Nota all'articolo 22:

⁽²⁶⁾ L'articolo 21 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 21
(Procedimento disciplinare).

1. Il Consiglio è l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
2. Ogni ulteriore aspetto del procedimento e delle sanzioni disciplinari è rimesso alla contrattazione collettiva. In attesa della disciplina contrattuale, ai segretari si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, contenute nel capo settimo del titolo quarto della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione) e successive modificazioni.».

Nota all'articolo 23:

⁽²⁷⁾ L'articolo 22 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 22
(Collocamento in disponibilità)

1. I segretari comunali che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 46/1998, i segretari di Comunità montana in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché i segretari che accedono all'Albo per concorso, non confermati, revocati o comunque privi di titolarità di sede, sono collocati in disponibilità presso l'Amministrazione regionale, rimangono iscritti all'Albo e sono utilizzati dal Consiglio, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. I segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata dal Consiglio, secondo criteri dallo stesso prestabiliti.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, della l.r. 46/1998, per le supplenze e le reggenze il segretario è incaricato dal Sindaco o dal Presidente della Comunità montana tra coloro che sono collocati in disponibilità, previa comunicazione al Consiglio e nel rispetto dei criteri dallo stesso determinati. Nel caso in cui non vi siano segretari collocati in disponibilità utilizzabili, il Sindaco o il Presidente della Comunità montana può incaricare un segretario in servizio, in accordo con il Sindaco o il Presidente della Comunità montana da cui il segretario stesso dipende, e previa comunicazione al Consiglio.
4. Qualora le procedure di cui al comma 3 siano espletate negativamente, l'incarico di reggenza o supplenza è conferito dal Consiglio.
5. Nei casi di sede vacante, il segretario è sostituito, con le modalità di cui ai commi 3 e 4, per il tempo strettamente necessario ad attivare la procedura di incarico di cui all'articolo 18. La reggenza del vicesegretario, in caso di vacanza della sede di segreteria, qualora vi siano segretari collocati in disponibilità, non può eccedere il termine finale di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 46/1998.

6. I segretari collocati in disponibilità e incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto allo stesso trattamento economico previsto dalle norme contrattuali per la sede comunale o di Comunità montana presso cui sono incaricati, con oneri a carico dell'ente presso il quale è effettuata la reggenza o supplenza.
7. Le modalità per la corresponsione del trattamento economico dei segretari di cui al comma 6 sono stabilite dal Consiglio.
8. Nei casi di reggenza o supplenza, per periodi superiori ai trenta giorni consecutivi, da parte di un segretario già incaricato presso una sede di segreteria, allo stesso spetta la maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26, comma 3.
9. Il trattamento economico accessorio dei segretari collocati in disponibilità e utilizzati dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 5, è stabilito dal Consiglio stesso.
10. Il Consiglio può concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali anche economici per l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità, per il conferimento di incarichi a tempo determinato, ovvero per incarichi di natura professionale o per attività di studio, consulenza o collaborazione.
11. L'accordo definisce gli oneri per le prestazioni di cui al comma 10, che devono essere corrisposti da parte dell'ente presso cui il segretario presta servizio a favore del fondo di mobilità di cui all'articolo 6 della l.r. 46/1998. Il trattamento economico spettante al segretario collocato in disponibilità ed utilizzato ai sensi del comma 10 è il più favorevole tra quello definito dall'accordo e quello in godimento.
12. Il segretario collocato in disponibilità e non utilizzato, ai sensi del presente articolo, per un periodo superiore a quattro anni, nell'ultimo quinquennio, è cancellato dall'Albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso gli enti del comparto di cui all'articolo 37 della l.r. 45/1995 o, previo accordo, presso altre pubbliche amministrazioni.
13. Il periodo di cui al comma 12, nell'ipotesi di collocamento in disponibilità del segretario, a seguito di due provvedimenti di revoca, è ridotto ad un massimo di un anno nell'ultimo quinquennio.
14. Al segretario collocato in disponibilità e non utilizzato, ai sensi del presente articolo, non compete il trattamento economico accessorio connesso alle funzioni.
15. I periodi di cui ai commi 12 e 13 sono sospesi in caso di aspettativa per maternità, mandato politico o sindacale, malattia e in ogni altro caso previsto dalla legge.»

Nota all'articolo 25:

⁽²⁸⁾ Il comma 1 dell'articolo 23 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

- «1. In materia di verifica dei risultati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della l.r. 45/1995, nel rispetto dell'ordinamento e delle competenze dei singoli enti, salvo quanto disposto dall'articolo 19.»

⁽²⁹⁾ Il comma 2 dell'articolo 23 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

- «2. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 19 può essere nominato dagli enti locali anche in forma associata.»

⁽³⁰⁾ Il comma 32 dell'articolo 23 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

- «3. La verifica dei risultati è effettuata a decorrere dall'anno successivo all'attivazione del controllo di gestione di cui al titolo quarto del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta).»

Nota all'articolo 26:

⁽³¹⁾ Il comma 3 dell'articolo 24 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

- «3. Il Consiglio può inoltre avvalersi, previo accordo, della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui all'articolo 17, commi 77 e 79, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).»

Nota all'articolo 27:

⁽³²⁾ Il comma 1 dell'articolo 26 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

- «1. I Comuni e le Comunità montane possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio in forma associata di funzioni, stipulare tra loro convenzioni di segreteria.»

⁽³³⁾ Il comma 2 dell'articolo 26 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

- «2. Le convenzioni di cui al comma 1, oltre a quanto previsto dall'articolo 104, comma 2, della l.r. 54/1998, stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, la possibilità di recesso da parte di uno o più enti partecipanti ed individuano il Sindaco o il Presidente della Comunità montana competente a conferire ed a revocare l'incarico di segretario. Copia degli atti relativi è trasmessa al Consiglio.»

⁽³⁴⁾ La lettera c) del comma 3 dell'articolo 26 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

- «c) alla presenza di sedi considerate disagiate.»

Nota all'articolo 28:

⁽³⁵⁾ L'articolo 29 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 29
(Risorse finanziarie).

1. Le risorse finanziarie necessarie ad alimentare il fondo di mobilità sono a totale carico dei Comuni e delle Comunità montane e sono costituite dai proventi dei diritti di segreteria, di cui all'articolo 6, comma 3, della l.r. 46/1998, versati dai Comuni e dalle Comunità montane, nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo riscosso dagli enti stessi, nonché dai fondi versati dai Comuni e dalle Comunità montane, determinati dal Consiglio, previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate dai Comuni e dalle Comunità montane, con le modalità stabilite dal Consiglio, all'ente locale individuato ai sensi dell'articolo

28, comma 2. L'Amministrazione regionale provvede a trasferire allo stesso ente i proventi dei diritti di segreteria, versati dai Comuni e dalle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 46/1998.».

Nota all'articolo 29:

⁽³⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 38 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«2. Nel caso di mutato posizionamento della classificazione della sede di segreteria nel corso dell'incarico, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, e dell'articolo 7, comma 4, il contratto collettivo di lavoro garantisce ai segretari dei Comuni e delle Comunità montane la retribuzione di posizione acquisita con l'incarico, fino al termine dello stesso.».

Nota all'articolo 30:

⁽³⁷⁾ L'Allegato A del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«ALLEGATO A
Criteri e specificazioni per la classificazione
delle sedi di segreteria dei Comuni
(Articolo 6, comma 2)

1. Elementi di valutazione:

- a) popolazione residente alla data del 31 dicembre 1998;
- b) differenza tra la popolazione residente alla data del 31 dicembre 1997 e la popolazione media annua presente nell'anno 1997, desunta dai dati relativi ai quantitativi di rifiuti solidi urbani conferiti al centro regionale di trattamento dei rifiuti di Brissogne. La popolazione media annua presente è calcolata nel modo seguente:

1. quantitativo annuo dei rifiuti conferiti dal singolo Comune diviso 365 = quantitativo giornaliero conferito;
2. quantitativo giornaliero conferito diviso 0,70 (stima del quantitativo medio giornaliero di produzione di rifiuto per persona) = popolazione media giornaliera presente;

- c) numero dei posti a tempo pieno previsti nella pianta organica alla data del 31 dicembre 1998. I posti part time sono sommati fino al raggiungimento dell'unità, con calcolo dell'eventuale frazione residua;
- d) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dal 1993 al 1997 desunte dai conti consuntivi;
- e) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dal 1993 al 1997, desunte dai conti consuntivi, previa deduzione della cifra relativa agli esercizi finanziari coincidenti con l'importo più alto e quello più basso delle spese d'investimento del quinquennio.

2. Criteri di valutazione:

Ad ogni sede di segreteria è attribuito un valore per singolo elemento di valutazione di cui al punto 1, in proporzione al peso, uguale a 100, attribuito alla sede con più elevato valore assoluto.

I valori ottenuti sono ponderati nel modo seguente:

- a) popolazione residente alla data del 31 dicembre 1998: 35% del totale complessivo;
- b) differenza tra la popolazione residente alla data del 31 dicembre 1997 e la popolazione media annua presente nell'anno 1997, desunta dai dati relativi ai quantitativi di rifiuti solidi urbani conferiti al centro regionale di trattamento dei rifiuti di Brissogne: 15% del totale

complessivo;

- c) numero dei posti a tempo pieno previsti nella pianta organica alla data del 31 dicembre 1998: 10% del totale complessivo;
- d) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dal 1993 al 1997 desunte dai conti consuntivi: 35% del totale complessivo;
- e) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dal 1993 al 1997, desunte dai conti consuntivi approvati, previa deduzione del risultato relativo agli esercizi finanziari con l'importo più alto e quello più basso delle spese d'investimento del quinquennio: 5% del totale complessivo.

Per ogni sede di segreteria la somma dei valori ponderati ottenuti costituisce il punteggio finale attribuito alle sedi di segreteria al fine del loro inserimento nelle fasce di cui all'allegato B).

3. Fasce:

1^a fascia: Aosta, ai sensi dell'art. 8

2^a fascia: sedi di segreteria con punteggio uguale o superiore a 25 e sedi di segreteria convenzionate, ai sensi dell'art. 9, comma 1

3^a fascia: sedi di segreteria con punteggio inferiore a 25.

4. Aggiornamenti:

Gli aggiornamenti effettuati dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, sono effettuati sulla base degli elementi di valutazione aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente alla data delle elezioni comunali generali, ad eccezione dei dati relativi alle spese correnti e d'investimento, per i quali si fa riferimento al quinquennio che si conclude con il penultimo esercizio finanziario precedente alla data delle elezioni comunali generali.».

Nota all'articolo 31:

⁽³⁸⁾ L'Allegato C del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«ALLEGATO C
Criteri e specificazioni per la classificazione
delle sedi di segreteria delle Comunità montane
(Articolo 7, comma 2)

1. Elementi di valutazione:

- a) numero dei Comuni facenti parte della Comunità montana alla data del 31 dicembre 1998;
- b) numero di posti a tempo pieno, previsti nella pianta organica, alla data del 31 dicembre 1998. I posti part time sono sommati fino al raggiungimento dell'unità, con calcolo dell'eventuale frazione residua;
- c) media dell'ammontare delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dal 1993 al 1997, desunte dai conti consuntivi;
- d) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dal 1993 al 1997, desunte dai conti consuntivi, previa deduzione della cifra relativa agli esercizi finanziari coincidenti con l'importo più alto e quello più basso delle spese d'investimento del quinquennio.

2. Criteri di valutazione:

Ad ogni sede di segreteria è stato attribuito un valore per singolo elemento di valutazione considerato al punto 1, in proporzione al peso, uguale a 100, attribuito alla sede con più elevato valore assoluto.

I valori ottenuti sono stati ponderati nel modo seguente:

- a) numero dei Comuni facenti parte della Comunità montana alla data del 31 dicembre 1998: 15% del totale complessivo;

- b) numero di posti a tempo pieno previsti nella pianta organica, alla data del 31 dicembre 1998: 15% del totale complessivo;
- c) media dell'ammontare delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dal 1993 al 1997 desunte dai conti consuntivi approvati dagli enti: 35% del totale complessivo;
- d) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dal 1993 al 1997 desunte dai conti consuntivi approvati, previa deduzione del risultato relativo agli esercizi finanziari con l'importo più alto e quello più basso delle spese d'investimento del quinquennio: 35% del totale complessivo.

Per ogni sede di segreteria la somma dei valori ponderati ottenuti costituisce il punteggio finale attribuito alle sedi di segreteria al fine del loro inserimento nelle fasce di cui all'allegato D).

3. Fasce:

2^a fascia: sedi di segreteria con punteggio uguale o superiore a 25 e sedi di segreteria convenzionate, ai sensi dell'art. 9, comma 1

3^a fascia: sedi di segreteria con punteggio inferiore a 25.

4. Aggiornamenti:

Gli aggiornamenti effettuati dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, sono effettuati sulla base degli elementi di valutazione aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente alla data delle elezioni comunali generali, ad eccezione dei dati relativi alle spese correnti e d'investimento, per i quali si fa riferimento al quinquennio che si conclude con il penultimo esercizio finanziario precedente alla data delle elezioni comunali generali.»

Note all'articolo 33:

⁽³⁹⁾ L'articolo 10 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 10

(Revisione straordinaria delle classificazioni)

1. Entro il 31 dicembre 2002, gli elementi ed i criteri di classificazione delle sedi di segreteria di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 sono rivisti, con regolamento regionale, in relazione al conferimento di funzioni regionali agli enti locali, ai sensi del titolo terzo della parte prima della l.r. 54/1998 ed in relazione all'esercizio associato delle funzioni comunali da parte delle Comunità montane, ai sensi degli articoli 83, 84 e 85 della l.r. 54/1998.»

L'articolo 27 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 27

(Applicazione della l.r. 46/1998 ai segretari delle Comunità montane)

1. Ai segretari delle Comunità montane si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 46/1998, ad eccezione degli articoli 2, commi 1 e 2, 11, 13, 14, e quelle del presente regolamento.»

L'articolo 28 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 28

(Gestione del fondo di mobilità).

1. Alle spese di funzionamento del Consiglio e a quelle occorrenti per la gestione dei segretari e dell'Albo, si provvede mediante le risorse del fondo di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 46/1998.
2. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, individua l'ente locale, tra quelli indicati dalla l.r. 54/1998, che gestisce il fondo di mobilità di cui al comma 1, in esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio e senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale.»

L'articolo 37 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 37

(Fondo di mobilità).

1. Le spese di funzionamento del Consiglio e quelle occorrenti per la gestione dei segretari e dell'Albo sono a carico del fondo di mobilità di cui all'articolo 28 a decorrere dalla data dell'inquadramento nella qualifica unica dirigenziale dei segretari, ai sensi dell'articolo 32.
2. Dalla data di cui al comma 1, i Comuni e le Comunità montane provvedono ad alimentare il fondo di mobilità come previsto dall'articolo 29.»

⁽⁴⁰⁾ L'allegato B, relativo a «Classificazione delle sedi di segreteria comunali» del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 38 del 31 agosto 1999.

⁽⁴¹⁾ L'allegato D, relativo a «Classificazione delle sedi di segreteria delle Comunità montane» del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 38 del 31 agosto 1999.